



Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

OGGETTO: MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. - ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE ESISTENTE IN LOC. BORGHERIA COMUNE DI PESARO - PROCEDURA INTEGRATA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 5 L.R. N.3/2012 E D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;

VISTA la L.R. n. 3 del 26.03.2012 concernente la disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art 146 del decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004;

VISTA la domanda presentata dalla ditta proponente Marche Multiservizi s.p.a. e acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 20570 del 13/06/2017 per la Procedura Integrata di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della L.R. n.3/2012 e del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. per il seguente progetto: "Adeguamento e potenziamento linea fanghi depuratore esistente in Loc. Borgheria – Comune di Pesaro ”;

VISTO E CONDIVISO il parere prot. n. 40158 del 07.12.2017, della competente P.O. 6.2 Pianificazione Territoriale – V.I.A. – Beni Paesistico Ambientali a firma del Responsabile della P.O. l'Arch. Donatella Senigalliesi che qui di seguito si riporta:

“ ... omissis ...

1. PREMESSA

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

La ditta Marche Multiservizi s.p.a., con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 20570 del 13/06/2017, ha presentato una domanda per l'avvio del Procedimento integrato di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui agli art. 23 e 29 ter e quater del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., dell'art. 5 e art. 9 e seguenti della L.R. 3/2012 e s.m.i., relativo ad un progetto di adeguamento e potenziamento della linea fanghi del depuratore in località Borgheria in Comune di Pesaro.

Trattandosi di un intervento ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 Dlgs 42/04 lett. c) la Ditta proponente ha richiesto il contestuale rilascio della autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 dello stesso Decreto.

Questo Ufficio ha verificato che il progetto presentato, per le caratteristiche dichiarate, rientra tra quelli previsti nell'allegato A2 della L.R. 3/2012, e quindi soggetto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nonché ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 23 e 29 ter e quater del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..

Il procedimento ha avuto inizio il 12/06/2017 e ne è stata data comunicazione alla Ditta proponente con nota prot. n. 22083 del 23/06/2017.

Gli elaborati prodotti dalla Ditta in relazione al Procedimento integrato di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale acquisiti agli atti con l'istanza (ns prot. n. 20570 del 13/06/2017) e con le successive integrazioni (nn.ss. prot. n. 21954 e n. 21955 del 22/06/2017) sono i seguenti:

1. richiesta di avvio del procedimento integrato di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale (Mod. A) comprendente anche la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42/2004
2. dichiarazione indicante la testata giornalistica a diffusione regionale su cui pubblicare l'avviso di deposito e della data di pubblicazione (quotidiano a diffusione regionale il Resto del Carlino del 26/06/2017)
3. dichiarazione del valore dell'opera, dei Comuni interessati, l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), l'unicità della documentazione presentata agli Enti coinvolti, l'elenco della documentazione tecnica trasmessa
4. copia dell'avviso di deposito pubblicato sul quotidiano a diffusione regionale (Mod.A1)
5. dichiarazione sostitutiva attestante il titolo ad intervenire (Mod. A2)
6. documento di identità in corso di validità
7. elenco degli elaborati allegati alla richiesta di avvio (Mod. A3)
8. due copie su supporto cartaceo della documentazione presentata tramite PEC
9. dichiarazione annullamento marche da bollo
10. copia bonifico per oneri istruttori VIA e AIA
11. Elaborati VIA

Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale
Studio di impatto ambientale - Quadro riferimento Programmatico

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

Studio di impatto ambientale - Quadro riferimento Progettuale

Studio di impatto ambientale - Quadro riferimento Ambientale

Studio di impatto ambientale - Valutazione degli impatti

Studio previsionale di impatto acustico

Relazione paesaggistica

12. Elaborati AIA

Relazione di sintesi non tecnica AIA

Descrizione dell'installazione e delle sue attività e dello stato del sito di ubicazione

Descrizione delle materie prime ed ausiliarie delle sostanze e dell'energia usate o prodotte
Descrizione delle fonti di emissione, del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni in ogni comparto ambientale e identificazione degli effetti significativi sull'ambiente

Descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di mitigazione delle emissioni dall'installazione

Piano di monitoraggio e controllo

Descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16 (BAT)– punto I)

13. Elaborati di progetto

Relazione generale

Relazione di calcolo di processo e dimensionamento

Relazione di calcolo idraulico

Piano di gestione del transitorio

Relazione energetica

Quadro economico

Cronoprogramma dei lavori

Inquadramento intervento - estratto catastale, estratto PRG, estratto CTR, ortofoto varie

Inquadramento intervento - carta fisico-politica, rilievo fotografico varie

Studio di inserimento urbanistico

Valutazione di compatibilità idraulica

Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica

Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico

Planimetria catastale varie

Piano particellare di esproprio

Planimetria d'insieme stato attuale 1:250

Planimetria d'insieme di progetto 1:250

Planimetria d'insieme di raffronto 1:250

Prospetti 1:200

Sezioni di progetto 1:200

Planimetria collegamenti idraulici - Stato attuale 1:250

Planimetria collegamenti idraulici - Stato di progetto 1:250

Planimetria rete caditoie e nuove aree impermeabilizzate 1:250

Profilo idraulico

P&ID

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

Elenchi apparecchiature elettromeccaniche
Planimetria fasi di intervento 1/2 1:500
Planimetria fasi di intervento 2/2 1:500
Pre-trattamenti meccanici - Piante e sezioni 1:100
Pre-trattamento REF - Piante e sezioni 1:100
Trattamento biologico linea A-B - Pianta 1:100
Trattamento biologico linea A-B - Sezioni 1:100
Trattamento biologico linea C - Pre-denitrificazione - Pianta e sezioni 1:100
Trattamento biologico linea C - Aerazione intermittente - Pianta e sezioni 1:100
Trattamento biologico linea D - Pianta e sezioni 1:100
Locale soffianti linee A, B, C e stabilizzazione - Pianta e sezioni 1:50
Sedimentazione secondaria linea A - Pianta e sezioni 1:100
Sedimentazione secondaria linea B - Pianta e sezioni 1:100
Filtrazione terziaria e disinfezione - pianta e sezioni 1:50
Stabilizzazione Aerobica - pianta e sezioni 1:100

Il progetto è stato depositato presso il Comune di Pesaro e presso questo Ente dal 26/06/2017 al 24/08/2017 e durante tale periodo non sono pervenute osservazioni e memorie scritte.

2. CONFERENZE DI SERVIZI

Insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto della tipologia e complessità del procedimento, nell'ambito dell'applicazione della Legge Regionale n.3/2012 e delle disposizioni vigenti in materia di VIA e AIA, con Prot. n. 25184 del 20/07/2017 è stata convocata ai sensi dell'art. 14 comma 4 e art. 14ter L. 241/1990, una prima Conferenza di Servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona, per il giorno 25/07/2017, successivamente posticipata con comunicazione prot. n. 25184/2017 e quindi svoltasi il giorno 27/07/2017.

Il verbale della Conferenza, che si è conclusa con una richiesta di integrazioni come da verbale prot. n. 26726/2017, è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati nonché alla Ditta proponente formalizzandola come richiesta di integrazioni e sospensioni termini del procedimento integrato VIA-AIA.

La Ditta ha fatto riscontro alla richiesta di integrazioni con Pec del 04/09/2017 (ns Prot. n. 29219 del 05/09/2017) trasmettendo la seguente ulteriore documentazione:

14. Elaborati integrativi

Relazione di risposta alle richieste di integrazioni della Conferenza dei Servizi del 27/07/2017
AIA-Sintesi non tecnica
Planimetria d'insieme di progetto
Sezioni di progetto

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

Recapitato al Fiume Foglia – Planimetria e profilo longitudinale.

Con successiva nota ricevuta in data 07/09/2017 ed acquisita agli Atti con Prot. n. 30027 del 11/09/2017, Marche Multiservizi SpA ha inoltre trasmesso due copie cartacee della suddetta documentazione integrativa.

Il Servizio Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Edilizia, Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” con PEC del 15/09/2017 prot. n. 30576/2017, facendo seguito alla acquisizione della documentazione integrativa prodotta dalla Ditta, ha quindi convocato la seconda Conferenza di Servizi, decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona, per il giorno 11/10/2017 al fine di acquisire i pareri ed i contributi istruttori definitivi di competenza degli Enti.

Alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, convocata insieme agli altri Enti alla Conferenza di Servizi è stata contestualmente inoltrata anche la Relazione Tecnico Illustrativa Prot. n. 30342 del 13/09/2017 predisposta dalla scrivente P.O. 6.2 Pianificazione Territoriale, VIA, Beni Paesaggistico ambientali ai fini dell’acquisizione del prescritto parere vincolante previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 146 D.Lgs n.42/2004.

La Conferenza, come da verbale rif. Prot. n. 30576/2017, si è regolarmente svolta il giorno 11/10/2017 e si è così conclusa: “...l’acquisizione dei pareri durante l’iter procedimentale sommata al dibattito tenutosi con la conferenza odierna, prefigurano un orientamento sostanzialmente favorevole visto che non sono stati formulati pareri negativi da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento né emersi, in fase istruttoria, aspetti di particolare criticità; si procederà quindi con la fase conclusiva dell’istruttoria per giungere alla stesura del provvedimento finale di VIA-AIA avente anche valore di Autorizzazione Paesaggistica con prescrizioni...”.

3. PARERI DI ALTRI ENTI E SERVIZI

Sulla proposta di intervento, in sede di conferenza di Servizi o mediante specifica comunicazione acquisita agli atti, i seguenti enti e servizi si sono espressi come segue:

a) ASUR Marche Area Vasta n.1 con nota acquisita al prot. n. 23342 del 05/07/2017 ha comunicato il proprio “parere favorevole a condizione che:

- siano messi in atto tutti gli accorgimenti per la eliminazione/riduzione delle emissioni odorigene in quanto trattasi di industria insalubre di 1^a classe ai sensi del T.U.LL.SS. 1265734 SS.MM. ed int. nonché per la riduzione delle emissioni sonore;
- sia garantito il rispetto del D.Lgs 152/2006 ed in particolare quanto previsto dalla Delibera Interministeriale (All. 4, punto 1.2) del 04.02.1977 che prevede una fascia di rispetto inedificabile, intorno al depuratore, pari a 100 mt;
- sia garantito il rispetto del D.Lgs 81/08”;

b) ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro con nota acquisita agli atti con prot. n. 25779 del 27/07/2017 ha dapprima formulato la seguente richiesta di integrazioni:

“...omissis...”

Acque:

Si chiedono chiarimenti in relazione alla proposta di mitigazione degli impatti potenziali sulle acque superficiali in fase di esercizio dell'opera in progetto; si chiede pertanto di supportare con dati tecnici la valutazione per cui viene indicato un passaggio da un impatto negativo (-2) ad un impatto positivo (+2) per torbidità e inquinanti inorganici (vedi tabb. 3.4.3. e 3.6.2.), come risultato della realizzazione di una rete di drenaggio delle acque meteoriche ricadenti sull'area dell'impianto e il trattamento depurativo delle relative acque di prima pioggia.

Dall'analisi degli impatti potenziali in fase di esercizio dell'impianto risulta un impatto relativo alla quantità delle acque sotterranee, che rimane come residuo in quanto non sono previste mitigazioni.

A tal proposito si rende necessario un approfondimento relativo all'utilizzo di questa risorsa.

In particolare si richiedono le seguenti informazioni relative ad eventuali punti di attingimento:

- *La concessione di utilizzo della risorsa con il consumo annuo;*
- *La profondità e l'ubicazione dei pozzi;*
- *Le caratteristiche chimiche;*
- *La fase di lavorazione in cui si rende necessario l'utilizzo di acqua sotterranea*
- *Tutte le misure che si intendono adottare per mitigare l'impatto ed una relazione in cui venga dimostrata l'efficacia di tali misure.*

Aria:

In relazione alla procedura in oggetto, è emersa la mancanza di uno studio di impatto ambientale che tenga conto dell'effetto cumulativo degli impatti derivanti dall'impianto già in essere. Nello studio presentato non viene valutato né l'impatto dell'ampliamento (26550 AE), né l'impatto dell'impianto a regime con potenzialità di 116550 AE, per cui lo studio dovrebbe essere modellato su questa potenzialità o quanto meno fare un confronto tra la situazione anteoperam (depuratore esistente) e la situazione derivante dall'ampliamento.

Nella documentazione presentata non si rinviene una descrizione della qualità dell'aria attuale (in particolare di polveri PM10), né risulta presente alcuna analisi dell'impatto generato nella situazione attuale e in quella futura; non è presente una descrizione delle caratteristiche meteo-climatiche in grado di influire sulle ricadute degli inquinanti (con presentazione della rosa dei venti per le direzioni dominanti), né vengono individuati degli eventuali recettori sensibili maggiormente penalizzati dal progetto oggetto di studio.

Si afferma che l'unica emissione impattante per l'atmosfera è quella odorigena (che non viene stimata); non vengono descritte le emissioni presenti in atmosfera. Vengono solo identificate le fonti delle emissioni odorigene dovute a solfuro di idrogeno, ammoniacca (NH3) che si originano nella nuova zona di pretrattamenti e nella sezione di disidratazione meccanica dei fanghi. Queste sostanze gassose non vengono stimate in emissione (convogliate e diffuse), né valutato l'impatto. Si richiede se oltre a H2S e NH3 vengono emesse in atmosfera altre sostanze (ulteriori composti solforati, ulteriori composti azotati, aldeidi e chetoni...) ed eventualmente valutarne l'impatto.

Riguardo all'impatto olfattivo se ne richiede una valutazione ed anche maggiori informazioni sulle precauzioni adottate per limitare le emissioni odorigene dalle varie fasi considerate.

Nel concordare comunque sulla valutazione che il principale impatto sia di tipo odorigeno, si fa presente che, in questo caso, tale materia non viene prevista in legislazione ambientale (poiché non si tratta di recupero di rifiuti) e quindi si ritiene opportuno il coinvolgimento della ASUR, in quanto trattata come problematica igienico-sanitaria.

Radiazioni:

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

Si è preso atto dal quadro di riferimento progettuale che il cavidotto di alimentazione in MT alla cabina elettrica MT/BT dell'impianto sarà spostato in adiacenza al confine ovest dell'impianto.

Nella medesima documentazione si specifica che gli impianti elettrici oggetto di rifacimento totale o comunque adeguati alle nuove esigenze impiantistiche legate all'ampliamento dell'impianto di depurazione sono illustrati approfonditamente nella Relazione impianti elettrici e illuminotecnica (elaborato D-R-110-25).

Non avendo trovato alcuna relazione sugli impianti elettrici né altra documentazione riguardo al cavidotto oggetto di spostamento si richiedono le seguenti integrazioni:

- Tracciato e caratteristiche tecniche (tipo di terna, materiale di cui sono costituiti i conduttori, sezione dei cavi) del nuovo elettrodotto di alimentazione in MT.

Rifiuti/Suolo:

In relazione alla documentazione fornita, considerate le competenze dell'ARPAM così come definite dalla LR 60/97, per quanto attiene alle tematiche della matrice Rifiuti-Suolo, si chiede di integrare la documentazione inviata con informazioni riguardanti la gestione dei terreni da scavo.

A pagina 26 della relazione geologica il proponente dichiara inizialmente che il terreno scavato sarà riutilizzato in sito per i rimodellamenti e successivamente cita che qualora il terreno sarà movimentato verso l'esterno si applicherà il regime dell'art. 41 bis della legge 98/2013.

Si ricorda che è necessario quantificare il materiale movimentato. Inoltre non è possibile applicare il regime di sottoprodotto se fin dalla fase di progettazione non sarà chiaro il destino finale dei terreni scavati.

A tal fine si richiede di integrare la documentazione con:

- volumetria totale dello scavo (mc).
- siti di destinazione e deposito intermedio qualora il materiale non venga completamente riutilizzato per rimodellamenti in situ.
- eventuale completo riutilizzo in situ.
- redazione del PIANO DI UTILIZZO dei materiali da scavo in ottemperanza al DM 161/2012 qualora il materiale scavato superi i 6.000 mc.
- descrizione del regime legislativo applicato in base alla scelta di una o più delle opzioni precedenti.

Per ciò che riguarda la matrice suolo, il progetto di ampliamento prevede la demolizione di alcune vasche e manufatti risalenti alla fine degli anni '70 che, come indicato nell'elaborato D-R-110-10 "mostrano un cattivo stato di conservazione". Si ritiene quindi opportuno verificare lo stato del terreno al di sotto di tali delle vasche in seguito alla loro demolizione al fine di escludere una eventuale contaminazione nel suolo.

Riguardo la matrice acque sotterranee, l'area di ampliamento dell'impianto di depurazione in oggetto rientra nella zona di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile denominati "campo pozzi Borgheria".

Nell'impianto di depurazione avviene anche trattamento di rifiuti, attività non compatibile nell'area di rispetto, come evidenziato all'articolo 94 comma h del Dlgs 152/06. Tale area di rispetto, riportata nel

Piano regolatore di Pesaro, ha un raggio di 200m, come indicato nell'art.94 del Dlgs 152/06 per i casi in cui tale zona non sia definita con dati sito specifici.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche prevede comunque l'applicazione delle "Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" (Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie Autonome del 12 dicembre 2012). Tali linee guida prevedono la definizione dell'area di salvaguardia sulla base di un criterio idrogeologico o temporale utilizzando dati sito specifici.

Vista la disponibilità di Marche Multiservizi ad accedere ai pozzi ad uso idropotabile e la presenza nell'area di piezometri (sia interni che esterni al sito) a stratigrafia nota, si ritiene possibile applicare quanto riportato nelle Linee Guida. Si rimanda alla Regione Marche e all'AATO per le opportune valutazioni tecniche";

Successivamente con nota prot. n. 33763 del 12/10/2017 l'ARPAM si è quindi così espressa:

...omissis...

In relazione alla procedura di VIA in oggetto, a seguito dello studio della documentazione pervenuta in data 13/06/2017 prot. n. 21260/ARPAM/DDPU/A e della documentazione integrativa pervenuta in data 04/09/2017, si esprimono le seguenti considerazioni tecniche per le diverse matrici ambientali:

Acque:

Nella fase di cantiere, le acque reflue prodotte dal lavaggio ruote e mezzi, le acque reflue di prima pioggia (art. 42 delle NTA del PTA) ricadenti su aree dedicate alla distribuzione del carburante, alla manutenzione dei mezzi da lavoro o allo stoccaggio dei rifiuti, nonché qualsiasi altra acqua reflua prodotta durante l'attività di cantiere, dovrà essere smaltita nel rispetto della normativa vigente per le acque reflue industriali. Le aree sopraccitate dovranno essere dotate di idonea pavimentazione impermeabilizzata.

Per ciò che riguarda l'impatto sul fiume Foglia in fase di esercizio, si concorda con il proponente circa l'impatto positivo dell'opera, sia in relazione al miglioramento dell'efficienza di trattamento sia in relazione al previsto convogliamento all'impianto di tutte le acque reflue che attualmente recapitano direttamente nel fiume Foglia tramite numerosi collettori. Dalle valutazioni effettuate si registra una potenziale criticità nei periodi di magra della portata del fiume, ovvero nei periodi estivi in cui viene garantito unicamente il DMV, la cui portata (276 l/s alla Chiusa di Ginestreto), coincide con la portata dello scarico del depuratore a pieno regime (272 l/s).

Considerato quanto sopra si ritiene che il potenziamento del depuratore così come previsto nel presente progetto, unitamente a tutte le opere di collettamento di reflui che sono in programma, dovrà garantire un trend migliorativo nel tempo delle acque del Fiume Foglia, sia degli indicatori sia dei parametri che caratterizzano tali indicatori, al fine del raggiungimento degli Obiettivi di Qualità previsti per il 2027, che potrebbe essere verificato con i dati dei monitoraggi istituzionali nelle stazioni a valle dello scarico.

Aria:

In relazione alla procedura in oggetto, non è stato effettuato un confronto tra la situazione anteoperam (depuratore esistente) e la situazione derivante dall'ampliamento. In particolare non si è giunti alla formulazione di incremento percentuale in merito ai contributi emissivi che l'ampliamento determina.

Per quanto riguarda la situazione attuale della qualità dell'aria, vengono riportati i dati di emissione di PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, ozono e benzene per l'anno 2016 delle stazioni di Monitoraggio di Pesaro - Via Scarpellini e Fano - Via Montegrappa. Di tali dati viene fornito il valore medio annuo ed evidenziano un buono stato della qualità dell'aria non comportando situazioni critiche; tali dati possono ragionevolmente essere rappresentativi della zona in esame. Tuttavia, modellizzati tra di loro, non vengono utilizzati come input nel modello di ricaduta di emissioni (vedi sopra).

L'analisi meteorologica è stata effettuata con i dati ricavati dalla rete agrometeo ASSAM (anni 1961-2016) e dati statistici basati su osservazioni nel Comune di Pesaro per quanto riguarda il vento (anni 2011-2015). La rosa dei venti ottenuta mostra direzioni di provenienza prevalenti nei settori ESE e W in minor parte.

Per quanto riguarda i recettori sensibili, si prende atto dell'unico identificato a 50 m in direzione NE. Dalla visione della mappa ne risulterebbero altri ricadenti in un raggio di 500 m dall'area dell'impianto.

La documentazione fornita analizza e stima i vari contributi all'inquinamento atmosferico (in particolare PM10) dovuto alle varie fasi dell'attività di cantiere (scotico e sbancamento del materiale, carico e scarico del materiale rimosso, formazione e stoccaggio del materiale, erosione del vento dei cumuli, polveri prodotte da transito dei mezzi su strade non asfaltate) utilizzando le procedure dei manuali EPA AP-42 recepiti nelle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatto dalla Provincia di Firenze, e ne vengono considerate le misure di mitigazione che risultano essere condivisibili. Vengono valutate le emissioni, post mitigazione, attraverso la consultazione delle tabelle "Linee Guida della provincia di Firenze" che relazionano i giorni di emissione/anno con la distanza dai recettori e con la soglia di emissione di PM10 (g/h) in seguito alla quale verificare se sono necessarie ulteriori azioni; tuttavia, vista la temporalità dell'intervento, si può affermare che tali emissioni siano di limitato impatto. Non viene effettuata una simulazione di ricaduta di PM10 sui recettori maggiormente penalizzati, né per lo stato di fatto né per quello di progetto; tuttavia, da una

valutazione di massima da noi effettuata, con quanto si ha a disposizione si condivide che la pressione esercitata dall'opera è contenuta.

In merito alle sostanze emesse in atmosfera, viene ribadito che le sostanze considerate e stimate in emissione sono ammoniaca (NH₃) e idrogeno solforato (H₂S); vengono riportati i risultati dei monitoraggi AIA 2014 e 2015. Tali risultati, vengono solo riportati senza alcun commento. Viene chiarito quali siano le altre sostanze emesse e quali siano le precauzioni per limitarne le emissioni. In ogni caso si ritiene sin da ora di proporre, contestualmente alla necessaria fase di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (da riferirsi in particolare alla linea di trattamento fanghi come si evince dalla lettera p) della parte I, allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), un monitoraggio di tali sostanze nelle emissioni.

Per quanto riguarda l'impatto odorigeno, questo non viene valutato nè per lo stato di fatto (depuratore esistente) nè per lo stato di progetto (depuratore in progetto); vengono solo specificati per ogni fase che genera odore le mitigazioni e gli interventi progettuali da effettuarsi.

In merito agli odori, si prende atto e si condivide il parere espresso da ASUR, di carattere prescrittivo. Nello spirito di collaborazione si ricorda che, in merito, non sono presenti nella normativa criteri di valutazione rispetto all'impatto odorigeno e pertanto sarebbe opportuno un intervento dell'Autorità Competente (A.C.) che, nel caso emergessero problemi riconducibili al presente progetto, potrebbe prescrivere l'effettuazione di una campagna di monitoraggio odorigeno secondo la norma UNI EN 13725 (da valutarsi ad esempio secondo quanto stabilito dalle linee guida della Regione Lombardia attualmente in fase di lavorazione e reperibili sul sito internet www.reti.regione.lombardia.it), ed eventualmente ulteriori accorgimenti e prescrizioni in riferimento alle linee guida della Regione Lombardia specifiche per gli impianti di depurazione acque reflue, che la ditta si dovrebbe impegnare ad adottare (ad esempio il confinamento di determinate sezioni dell'impianto).

Radiazioni:

Campi elettromagnetici: si è preso atto dalla "Relazione di risposta alle richieste di integrazioni della conferenza dei Servizi del 27/7/2017" (Paragrafo 2.2.3.1) che il nuovo cavidotto interrato di alimentazione in MT (20 kV) alla cabina elettrica MT/BT dell'impianto avrà le seguenti caratteristiche:

- sarà di tipo tripolare ad elica con conduttori in alluminio;
- avrà sezione di 185 mm² e portata al limite termico di 360 A;
- sarà posato ad una profondità minima di 120 cm.

Con riferimento al Decreto 29/5/2008 punto 3.2, l'elettrodotto interrato di media tensione in cavo cordato ad elica risulta escluso dalla metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto in quanto l'ampiezza della fascia associabile è di dimensione trascurabile.

Pertanto, considerate le caratteristiche dell'elettrodotto e tenuto conto che il suo tracciato passa lontano da luoghi adibiti a possibili permanenze superiori a quattro ore giornaliere, si può affermare che il progetto è conforme alla normativa vigente relativamente all'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici.

Rumore: con riferimento alla relazione previsionale di impatto acustico redatta a marzo 2017 dal tecnico competente in acustica Silvano Maschio relativa alla ditta di cui all'oggetto, si ritiene idonea la documentazione prodotta.

Nonostante il calcolo teorico effettuato non evidenzia il superamento di alcun limite, si ritiene necessario proporre le seguenti prescrizioni:

- *la ditta dovrà fare ricorso a tutti gli accorgimenti possibili al fine di minimizzare il disturbo ai recettori durante la fase di cantiere; in caso di accertata impossibilità del rispetto dei limiti di rumore, essa potrà richiedere autorizzazione in deroga per attività temporanee;*
- *nella scelta delle apparecchiature e nella fase costruttiva, il responsabile della ditta dovrà mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore suggeriti a pag. 61 della relazione previsionale di impatto acustico;*
- *al termine degli interventi il responsabile della ditta dovrà eseguire, come indicato a pag. 61, un monitoraggio atto a verificare che le ipotesi di progetto siano effettivamente rispettate.*

Rifiuti/Suolo:

L'opera prevede, nell'area ove sarà realizzato l'ampliamento della linea fanghi del depuratore, uno sbancamento totale di 18.300 mc di terreno, quantità che il proponente dichiara di voler gestire nel seguente modo:

- 11.900 mc = rifiuti avviati a discarica o preferibilmente impianti di recupero.

- 6.400 mc = sottoprodotto dell'attività di scavo per rimodellamenti in sito (invocando il comma 1 lettera c dell'art. 185 del D.lgs 152/2006 = riutilizzo in situ di materiale da scavo non contaminato).

Secondo la normativa in vigore al momento delle richieste avanzate in merito al progetto in oggetto, quanto presentato dalla ditta proponente è sufficiente per poter dichiarare regolare e possibile il riutilizzo in situ dei 6.400 mc di terre e rocce da scavo.

Si prescrive, quindi, che le aree di stoccaggio del terreno movimentato in deroga in regime di sottoprodotto debbano essere mantenute differenziate e appositamente segnalate dalle aree di accumulo del materiale gestito come rifiuto. Si dovrà, inoltre provvedere a registrare i rifiuti generati nelle operazioni di scavo insieme agli altri rifiuti di cantiere e si dovrà apporre idonea segnaletica al fine di permettere, in eventuale fase di controllo, il riconoscimento e la suddivisione fra i sottoprodotti ed i rifiuti.

Inoltre, non è possibile non tenere in considerazione il fatto che il restante materiale 11.900 mc, che verrà movimentato come rifiuto, andrà a causare un notevole impatto ambientale indiretto sulla matrice rifiuti.

In un territorio provinciale che ad oggi presenta un'autosufficienza per lo smaltimento in discarica non superiore a 10 anni, sottrarre spazio per l'abbancamento di rifiuti solidi urbani smaltendo del materiale che se sottoposto ad un piano di utilizzo, potrebbe essere gestito come sottoprodotto delle attività di scavo e quindi riutilizzato piuttosto che depositato in discarica, risulta un'operazione di grande impatto sull'ambiente.

Si ricorda che tale materiale scavato, qualora allontanato dal cantiere come rifiuto, se destinato in discarica non potrà essere riutilizzato come materiale di ricopertura del rifiuto, perché esso stesso è già stato definito rifiuto.

Se si volesse utilizzare il rifiuto come ricopertura, questo dovrà essere sottoposto a trattamento presso impianto di recupero, prima dell'abbancamento in discarica.

Infine, per quanto attiene alle tematiche della matrice Suolo ed Acque sotterranee, si prende atto di quanto inviato nella documentazione integrativa. In particolare che la Fig. 18 derivante dallo studio (non accluso nella documentazione inviata) "Perimetrazione delle zone di salvaguardia dei pozzi acquedottistici dell'Aspes e valutazione della vulnerabilità dell'acquifero alluvionale di fondovalle" [Farina, 1998] presentata nel D-R-220-20 SIA rappresenta la zona di protezione del campo pozzi Borgheria definita calcolando l'isocrona a 60 giorni. Visto che nel PRG 2000 del Comune viene comunque riportato il vincolo di 200m dell'area di tutela delle acque sotterranee, si rimanda all'autorità competente (Regione Marche ed Autorità di Bacino) per le opportune valutazioni.

Riguardo la matrice Acque Sotterranee, si richiede che prima delle attività di demolizione ed ampliamento del depuratore vengano campionati in contraddittorio con ARPAM i pozzi e piezometri presenti nel sito per avere un valore di riferimento dello stato ante operam dell'acquifero. Le date dovranno essere concordate e comunicate ad ARPAM con congruo anticipo (almeno 15 gg).

I parametri da analizzare dovranno essere definiti assieme ad ARPAM e comunque includeranno i contaminanti di interesse per le attività del depuratore.

Si richiede inoltre l'invio dello studio di Farina, 1998 onde avere una visione dettagliata dell'acquifero nella zona di interesse.

Per quanto concerne la matrice suolo, si richiede che il campionamento del terreno a fondo scavo da effettuarsi a seguito della demolizione delle vasche venga effettuato in contraddittorio con ARPAM. Le date dovranno essere concordate e comunicate ad ARPAM con congruo anticipo (almeno 15 gg).

...omissis...

Si allega alla presente il parere ARPAM sulla proposta di PMC relativa al procedimento AIA.

...omissis...

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

In riferimento al progetto in oggetto, questa Agenzia, esaminata la documentazione tecnica inviata dal Gestore con nota prot. ARPAM n. 21108 del 12.06.2017, ritiene che il Piano di Monitoraggio e Controllo proposto debba essere integrato tenendo conto di quanto segue:

- Consumo risorse idriche (Tabella 3.8 del PMC proposto): si ritiene utile che il Gestore riporti i consumi annuali delle acque sotterranee emunte dai pozzi DPS74 e DPS75.
- Sistema di trattamento (Tabella 3.13 del PMC proposto): in relazione all'emissione E1, visto la tipologia del sistema di abbattimento presente (biofiltro), si ritiene che il Gestore debba implementare la seguente procedura di manutenzione al fine di garantire la corretta efficienza del sistema di trattamento:
 - Controllo e registrazione del pH del sistema di umidificazione e del percolato del biofiltro;
 - Controllo e registrazione delle temperature a monte e a valle del biofiltro;
 - Pulizia mensile del sistema di umidificazione a monte del biofiltro;
 - Controllo di eventuali organi in movimento, e taratura degli strumenti di controllo e regolazione;
 - Sostituzione del materiale filtrante a seconda delle garanzie offerte dal costruttore e delle performance del sistema (generalmente 2 – 5 anni)

Tutte le operazioni di pulizia/manutenzione dei sistemi di abbattimento dovranno essere riportate nell'apposito registro conservato presso l'impianto e tenuto a disposizione dell'Ente di Controllo nel caso di ispezioni.

- Emissioni in aria (Tabella 3.12 del PMC proposto): si ritiene necessario che il Gestore implementi la tabella indicando i metodi analitici utilizzati.

Relativamente alle metodiche analitiche si ritiene necessario che il gestore utilizzi, per la determinazione dei parametri in autorizzazione, i metodi analitici riportati nell'allegato C3 del Decreto Regionale del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 8 del 26.01.2012. L'utilizzo di una metodica analitica differente deve essere giustificato da un rapporto che ne dimostri l'equivalenza con quella di riferimento.

- In relazione al paragrafo delle emissioni idriche, si ritiene utile che il Gestore integri il PMC proposto con un programma di controllo periodico per gli scarichi industriali afferenti al depuratore ai sensi dell'art. 30 comma 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque "..... Per tali scarichi deve in ogni caso essere adottato un programma di controllo periodico, ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i."; tale programma dovrà essere inviato sia alla Provincia che all'ARPAM; analogamente dovranno essere inviati sia alla Provincia che all'ARPAM i risultati dei controlli effettuati;
- Attività a carico dell'ente di controllo (tab. 4.3 del PMC proposto): Si precisa che le attività di controllo vengono effettuate secondo un piano di ispezione ambientale redatto ai sensi dell'articolo 29 decies Parte II Titolo III bis D.Lgs 152/06;

Le comunicazioni previste nel PMC e i risultati del PMC, oltre al Comune e alla Autorità Competente, dovranno essere trasmesse al Dipartimento Provinciale ARPAM di Pesaro (PEC: arpam.dipartimentopesaro@emarche.it) e alla Direzione Tecnico Scientifica ARPAM (PEC: arpam@emarche.it) su supporto informatico".

c) la **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche** con mail del 11/09/2017 (acquisita al Prot. n. 30157/2017) ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera per quanto attiene la tutela archeologica precisando che "non potendosi escludere con assoluta certezza che nel sottosuolo si conservino elementi di interesse archeologico, si rammenta quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

42/2004, richiamando la necessità di sospendere quindi i lavori nel caso vengano rinvenuti elementi di interesse archeologico, dandone contestuale avviso alla Soprintendenza, al Sindaco o alle autorità di pubblica sicurezza”;

In sede delle due conferenze di servizi del 27/07/2017 e del 11/10/2017 si sono inoltre espressi:

d) i Vigili del Fuoco prendendo atto che “il progetto non ricomprende attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e inoltre che i progettisti dichiarano che anche la parte esistente non ricomprende attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011” hanno evidenziato che trattasi di attività che non rientrano nelle competenze del Comando dei Vigili del Fuoco;

e) la Regione Marche P.F. Presidio Terr.le Ex Genio Civile di Pesaro-Urbino ha dapprima evidenziato, in sede della prima conferenza di servizi, che “*preso atto che l'area in virtù della quota elevata, risulta non interessata dalle inondazioni per eventi con TR 200 di cui al PAI Regionale compreso l'Aggiornamento 2006: preso atto, inoltre, che viene mantenuto in esercizio il recapito esistente, questo costituito da un collettore in cemento DN 1000 (scheda punto scarico). In mancanza di ulteriori elementi tecnici si chiede il rilievo e descrizione del recapito sopra indicato (planimetria – sezione longitudinale) in rapporto al corpo arginale ivi presente*” e quindi, nell'ambito della seconda conferenza di servizi si è così espresso:

“*Vista la documentazione prodotta ed in particolare il capitolo della Relazione di risposta alla richiesta di integrazioni a ciò riservato (Pag. 34), nonché la Tavola “Recapito al Fiume Foglia planimetria e profilo longitudinale” versione del 30.08.2017” parere favorevole “fermo restando l'onere della manutenzione del manufatto di recapito, nonché il preventivo deposito, all'inizio dei lavori, ai sensi della normativa sismica (L.R 17/87 e 33/84)”;*

f) il Comune di Pesaro, in sede della conferenza del 11/10/2017, si è così espresso:

“*parere favorevole con prescrizioni sotto riportate:*

- *Viste le integrazioni tecniche depositate nel rispetto urbanistico-edilizio, come da precedente parere espresso dall'Ufficio com.le;*

- *Nel rispetto del parere espresso da ARPA, depositato in data odierna agli atti, in C.d.S. e alle prescrizioni nello stesso indicate;*

- *Per gli aspetti igienico-sanitari nel rispetto dei pareri espressi da ASUR, agli atti;*

Il parere si rilascia sotto l'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati;

- *fatti salvi i pareri di competenza di altri Enti;*

- *fatti salvi i diritti di terzi”;*

g) l'AATO di Pesaro e Urbino in sede di Conferenza di Servizi del 27/07/2017, come da relativo verbale, ha sottolineato l'importanza del progetto che *“si configura come intervento conclusivo di una serie più ampia di interventi che andranno a sanare l'attuale non conformità dell'impianto di Pesaro; ha evidenziato inoltre che “tutta la pratica è sotto il controllo del commissario unico Enrico Rolle (nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri) che ha giudicato positivamente l'attività di AATO ed il programma di interventi sviluppato; ha specificato infine “che l'ultimazione di questo intervento dovrà avvenire entro il mese di novembre 2020”;*

h) la P.O. 3.4 Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione rifiuti - Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili (Ufficio 3.4.1.) di questa A.P. in sede di Conferenza di Servizi del 27/07/2017 ha sviluppato le seguenti considerazioni come riportate nel relativo verbale:

“Per quanto riguarda le proprie specifiche competenze chiede alla ditta di integrare la sintesi non tecnica specificando se verranno apportate modificazioni alla Relazione di Riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis del DLgs 152/2006 che la ditta ha redatto con le modalità indicate nel D.M. n. 272 del 13/11/2014 e consegnato anni addietro a questa Amministrazione in quanto obbligatoria vista la potenziale liberazione di sostanze pericolose dell'impianto.

Specifica in ultimo che le terre e rocce da scavo possono essere identificate come sottoprodotto solamente se viene fornita una loro destinazione certa già dalla fase progettuale; chiede pertanto alla ditta di integrare tale informazione non trovata negli elaborati presentati”.

In sede della conferenza di Servizi del 11/10/2017 si è inoltre così espressa:

“Si ritengono soddisfacenti le integrazioni presentate, con precipuo riferimento ai chiarimenti forniti in materia di “terre e rocce da scavo” e “relazione di riferimento” (dm. 272). Si esorta l'istante a privilegiare il recupero dei rifiuti costituiti dalle terre e rocce da scavo “residuali”, ovvero a dimostrare l'impraticabilità/sproporzionalità del percorso recuperativo rispetto al meno impattante smaltimento in discarica. Si mantiene il percorso riutilizzativo al centro delle opzioni privilegiabili”:

Infine con Prot. n. 40135 del 07/12/2017, cui si rimanda, ha formulato il proprio parere di competenza per il rilascio dell'A.I.A. nell'ambito del presente procedimento integrato.

4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento in esame prevede l'adeguamento e il potenziamento della linea acque e della linea fanghi del depuratore di Borgheria, allo scopo di poter procedere all'allacciamento di zone oggi non servite dal depuratore esistente.

L'impianto di Borgheria è attualmente autorizzato a trattare un carico corrispondente a 90.000 AE; lo scenario di progetto, sulla base della stima degli apporti aggiuntivi derivanti dai previsti nuovi allacciamenti fognari, prevede l'incremento di tale potenzialità a 116.550 AE.

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

Il committente dell'intervento è Marche Multiservizi Spa, gestore dell'impianto. I lavori previsti interessano in gran parte l'area già occupata dal depuratore esistente, che viene riorganizzato, e in parte residua riguardano un ampliamento che interessa due particelle catastali adiacenti (mapp.li 1072 e parte del 73 - Foglio 37).

L'impianto di depurazione di Borgheria è, nella sua configurazione attuale, il risultato di vari ampliamenti e adeguamenti che si sono succeduti negli anni, a partire dall'impianto originario risalente alla seconda metà degli anni '70. Tali interventi sono stati attuati sia con la realizzazione di nuovi manufatti, che mediante variazioni della destinazione d'uso di quelli già esistenti.

L'impianto nel suo complesso è costituito da una fase di trattamento meccanico (grigliatura e centrifugazione) seguita da una fase di trattamento biologico, con utilizzazione dell'impianto di depurazione biologica a servizio delle acque reflue urbane della città di Pesaro.

Nell'impianto di depurazione vengono inoltre trattati i rifiuti provenienti dalle operazioni di spurgo delle fosse settiche e fosse Imhoff, il percolato di discarica proveniente da Ca' Asprete e dalla vecchia discarica della Grancia, i rifiuti provenienti dal lavaggio dei cassonetti stradali e dagli automezzi di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Con specifico riferimento alle attività di trattamento rifiuti nell'ambito dell'impianto di depurazione, il proponente in sede di integrazioni, ha precisato che rispetto alla configurazione attuale, il progetto non varia:

- le soglie di accettazione dei rifiuti extra fognari (REF);
- l'ubicazione della vasca di pretrattamento dei REF, che viene solamente sezionata per creare una vasca di equalizzazione prima del pretrattamento biologico;
- la tipologia di trattamento effettuata su tali rifiuti.

E che pertanto, di fatto, tutte le specifiche attività e la loro collocazione risulterebbero già autorizzate con la precedente A.I.A. di cui alla Determinazione n.2337 del 10.12.2014 poi integrata con Det.Dir.1030/2015 di questa stessa Amministrazione provinciale.

E' invece previsto lo spostamento dell'accettazione dei REF dall'area di disidratazione meccanica all'area del nuovo comparto pretrattamenti (nell'area di ampliamento dell'impianto) in locale chiuso e adibito ad essa garantendo in questo modo standard di sicurezza più elevati.

I terreni interessati dal progetto, come già osservato, sono censiti catastalmente al Foglio n. 36 mapp.li 1072 e 73 (parte) per quanto riguarda l'ampliamento e al mappale n. 11 dello stesso Foglio già occupato dall'impianto esistente per una superficie complessiva di circa 33.700 mq a fronte dei 28.459 mq dell'attuale depuratore.

L'area è ubicata ad una quota di circa 11 m. slm in corrispondenza di un terrazzo alluvionale in destra idrografica del Fiume Foglia che scorre a circa 150 mt. a ovest del sito.

La morfologia è pressoché pianeggiante e le superfici di previsto ampliamento sono per lo più occupate da seminativi; sembrerebbero inoltre coinvolti alcune siepi e filari di vite e parte di un noceto che insiste su un'area più ampia di circa 8000 mq.

In relazione all'eventuale interessamento anche parziale di tale noceto andrà verificato, con i competenti uffici comunali e regionali, se lo stesso sia riconducibile ad un impianto arboreo da legno piuttosto che ad un bosco,

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

la cui riduzione risulterebbe soggetta a specifica autorizzazione e compensazione ai sensi della Legge forestale regionale; lo stesso dicasi per siepi e/o filari alberati presenti per i quali andranno verificate eventuali forme di tutela vigenti ai sensi della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii.; andrà altresì verificata la eventuale sussistenza di elementi ostativi all'espianto del noceto stante l'eventuale impiego di contributi pubblici per la sua messa a dimora.

In un intorno più ampio i terreni agricoli si alternano agli insediamenti di tipo produttivo e residenziale. L'impianto di depurazione di Borgheria si colloca infatti nei pressi dell'area produttiva di Tombaccia in posizione intermedia tra l'asse della A14 e il tracciato di Via Sandro Pertini.

L'agglomerato servito dall'attuale impianto di depurazione è costituito da parte delle aree urbane di Pesaro; al depuratore sono infatti collegate tutte le aree urbane che dispongono di fognatura separata ed alcune di quelle servite da fognatura mista.

Non sono invece ancora collegate al depuratore altre aree urbane tra cui l'intero centro storico; è intenzione di Marche Multiservizi S.p.A. procedere al collettamento verso il depuratore dei reflui fognari ancora non trattati al fine di rendere l'abitato di Pesaro (oggetto di procedura di infrazione da parte della Comunità Europea per violazione degli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE) conforme ai dettami del D.Lgs 152 e alla suddetta Direttiva Comunitaria.

L'intervento nasce pertanto dalla necessità di incrementare la potenzialità del depuratore (fino a 116.550 AE) e nel contempo risolvere alcune criticità dell'impianto esistente; criticità presenti sia nella linea acque che nella linea fanghi, come di seguito esplicitate:

a) Linea acque:

- inadeguatezza della sezione di pre-trattamento meccanico dei reflui, limitata ad una semplice grigliatura fine;
- caratteristiche dimensionali della sezione di trattamento secondario e del relativo piping di collegamento, che limitano la capacità massima di trattamento dei carichi inquinanti e idraulici;
- mancanza di una sezione di affinamento terziario dell'effluente, in grado di fornire adeguate garanzie in termini di rispetto dei limiti restrittivi imposti allo scarico;
- presenza di trattamenti di disinfezione dell'effluente mediante clorazione, in contrasto con quanto prevede il Piano di Tutela delle Acque che richiede l'impiego di tecnologie di disinfezione alternative;
- obsolescenza di alcune apparecchiature elettromeccaniche, poco efficienti e ormai prossime alla fine della loro vita utile;
- cattivo stato di conservazione di alcuni dei manufatti più vecchi, risalenti alla fine degli anni '70, che presentano evidenti problemi anche dal punto di vista strutturale.

b) La linea di trattamento fanghi (per i quali non è comunque previsto alcun incremento in termini di potenzialità complessiva) risulta invece carente soprattutto in relazione alla stabilizzazione aerobica, che

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

risulta insufficiente a garantire un idoneo grado di abbattimento dei solidi volatili determinando anche possibili sovraccarichi sulla sezione di disidratazione meccanica esistente.

Per risolvere le criticità delineate, sono stati quindi previsti in sede di progetto i seguenti interventi:

- dismissione della sezione di grigliatura fine esistente e del manufatto di ripartizione alle linee di trattamento biologico;
- realizzazione di una nuova sezione di pre-trattamento meccanico, costituita da una sezione di grigliatura fine su quattro griglie a tappeto filtrante, da due linee di dissabbiatura-disoleatura in parallelo e da un nuovo ripartitore di portata alle linee di trattamento biologico;
- spostamento della stazione di ricezione e pre-trattamento dei reflui extrafognari esistente e predisposizione per la futura installazione di una seconda unità analoga. Le macchine (esistente e futura) saranno alloggiare all'interno del locale chiuso in adiacenza alla nuova sezione di pretrattamento in cui saranno ospitati anche i cassoni scarrabili di raccolta del materiale grigliato e delle sabbie;
- compartimentazione della seconda vasca di accumulo reflui per la realizzazione di una vasca di accumulo/egualizzazione dei reflui extrafognari, di un bacino aerato di pre-trattamento biologico dei reflui extrafognari stessi e di una vasca di accumulo/egualizzazione delle acque madri di disidratazione e delle acque di lavaggio dei filtri terziari;
- spostamento del punto di recapito del sollevamento dei reflui da Villa Fastiggi, che attualmente sono conferiti alla seconda vasca di accumulo che verrà riconvertita come visto ad altri usi;
- spostamento del biofiltro a doppio stadio esistente in adiacenza alla nuova sezione di pretrattamento, con realizzazione del nuovo piping di captazione e aspirazione dell'aria esausta dai canali di grigliatura fine, opportunamente isolati con grigliato chiuso pedonabile e con l'impiego di griglie a tappeto filtrante;
- posa dei collettori di alimentazione del refluo dal nuovo ripartitore di portata alle linee di trattamento biologico;
- demolizione dei manufatti che costituiscono le linee di trattamento secondario A e B;
- realizzazione di due nuove linee A e B di trattamento biologico, configurate secondo lo schema di nitrificazione/denitrificazione ad aerazione intermittente in reattore unico;
- realizzazione di due nuovi sedimentatori secondari a servizio delle linee A e B, a pianta circolare e flusso longitudinale e radiale;
- dismissione e demolizione dell'attuale vasca di stabilizzazione aerobica dei fanghi e del locale officina meccanica, per creare lo spazio necessario alla realizzazione del nuovo sedimentatore a servizio della linea B;
- adeguamento della linea C di trattamento biologico, che verrà strutturata secondo uno schema di processo di nitrificazione/denitrificazione ad aerazione intermittente di tipo "ibrido";

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

- mantenimento in funzione del sedimentatore secondario a servizio della linea C, con sostituzione di alcune componenti attualmente in stato di degrado;
- realizzazione di un nuovo locale soffianti in cui ospitare i nuovi compressori volumetrici a servizio delle linee A, B e C e della stabilizzazione aerobica, nell'area libera presente a fianco del locale compressori esistente, quest'ultimo da riconvertire ad officina meccanica;
- adeguamento della linea D di trattamento biologico, che verrà strutturata secondo uno schema di processo di nitrificazione/denitrificazione ad aerazione intermittente di tipo "ibrido";
- mantenimento in funzione del sedimentatore secondario a servizio della linea D, delle pompe di ricircolo e delle pompe di estrazione dei fanghi di supero;
- posa dei nuovi collettori di scarico dell'effluente chiarificato dai sedimentatori delle linee C e D alla nuova sezione di filtrazione terziaria;
- installazione, in prossimità della sezione di pre-trattamento del refluo, di una nuova stazione di dosaggio della soluzione di alluminato di sodio per la defosfatazione chimica;
- realizzazione di una nuova sezione di filtrazione terziaria su tela, strutturata su sei filtri a dischi sommersi operanti in parallelo;
- dismissione dei comparti di disinfezione esistenti mediante clorazione;
- realizzazione di un nuovo comparto di disinfezione finale dell'effluente mediante irraggiamento UV, strutturato su due canali operanti in parallelo;
- posa della nuova tubazione di aspirazione della pompa di pressurizzazione della rete dell'acqua di servizio e del nuovo collettore di scarico dell'effluente dalla disinfezione UV al pozzetto esistente di campionamento;
- conversione a vasca di stabilizzazione aerobica dell'ex digestore anaerobico;
- realizzazione di una nuova rete di drenaggio delle acque meteoriche nelle aree interessate dai lavori, completa di due vasche di laminazione e di accumulo delle acque di prima pioggia, che possono così essere avviate a trattamento di depurazione una volta concluso l'evento meteorico;
- spostamento in adiacenza al confine nord-ovest dell'impianto del cavidotto di alimentazione in MT alla cabina elettrica dell'impianto, in quanto interferente con le nuove opere in progetto;
- rifacimento degli impianti elettrici e di automazione delle sezioni di impianto interessate dalle lavorazioni.

5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E VINCOLISTICA

In sede di Conferenza di Servizi del 27/07/2017 è stato consegnato da parte del Comune di Pesaro il "Parere di conformità al PRG vigente e agli strumenti urbanistici sovraordinati".

Secondo quanto indicato nel suddetto parere l'area di previsto ampliamento (F. 36, mapp. 1072 e 73 parte) è disciplinata dal PRG, adeguato al PPAR, come "zona F" (zona per attrezzature urbane) e nello specifico come F0.10 V1 St. In particolare la sigla St (art. 2.2.2.1: Destinazioni d'uso) individua aree che sono disponibili per

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

l'ampliamento del depuratore con rapporto di copertura di 0,90 ed altezza massima consentita di un piano fuori terra.

Le previsioni urbanistiche sono attivabili mediante Intervento Diretto.

Per quanto attiene la vincolistica, parte dell'impianto esistente è soggetto a regime di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c del D.Lgs 42/04, in quanto localizzato a meno di 150 mt dalle sponde del Fiume Foglia.

Parte dello stesso è inoltre interessato dalla salvaguardia dei pozzi pubblici ad uso acquedottistico (fascia di rispetto) e marginalmente da un rischio di esondazione R4 del PAI (come riperimetrato con Decreto regionale n. 49/2016). L'impianto esistente ricade inoltre all'interno dell'ambito di tutela integrale del Foglia ed insieme ad una parte marginale dell'ampliamento, all'interno (sempre parzialmente) dell'ambito di tutela orientata dello stesso fiume.

Tutta l'area è inoltre individuata a vulnerabilità idrogeologica media e ad amplificazione sismica media.

Per quanto riguarda il Piano di classificazione acustica del territorio comunale, l'area ricade in parte in classe III - aree di tipo misto, parte in classe IV – aree di intensa attività umana, parte in classe V – aree prevalentemente industriali.

Da ultimo il Comune di Pesaro, richiamando le esenzioni di cui all'art. 60 del PPAR, come recepite dall'art. 3.1.1.2. delle NTA del PRG adeguato, attesta la conformità urbanistica dell'intervento (che si configura come opera pubblica), purchè venga dimostrato il rispetto degli indici di PRG (Rc pari a 0,9 mq/mq e n. 1 piano fuori terra).

Il rispetto di tali indici e parametri è stato confermato e dimostrato dalla Ditta nell'ambito della Relazione trasmessa in sede di integrazioni.

Per quanto attiene la conformità al PAI il Comune di Pesaro afferma che l'intervento può essere consentito ai sensi dell'art. 7, comma 6 lett. f) delle norme del PAI purchè venga acquisito il parere dell'Autorità idraulica competente.

Si osserva tuttavia che l'interferenza segnalata è minimale in quanto limitata alla sola scarpata che delimita in parte l'area dell'impianto interessandola solo marginalmente e che l'Autorità Idraulica si è già espressa favorevolmente in sede di Conferenza di servizi (vedi Paragrafo 3 lettera e) del presente parere.

Alfine di fornire il quadro programmatico di livello sovraordinato nello Studio di Impatto Ambientale, si evidenzia inoltre che l'intervento risulta compatibile:

- con gli obiettivi di qualità ambientale del Piano di Tutela delle Acque;
- con le limitazioni e tutele prescritte dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", dal momento che i due pozzi presenti presso il depuratore di Borgheria sono individuati tra i prelievi autorizzati per uso non potabile;
- con le indicazioni di Rete Natura 2000 non interferendo direttamente con SIC e ZPS che si collocano rispettivamente ad una distanza minima dall'area di progetto di circa 2500 m. il Sito di Importanza Comunitaria

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

“Colle San Bartolo” IT5310006 e a circa 1300 m. la Zona di Protezione Speciale “Colle San Bartolo e litorale pesarese”;

- con le norme vigenti in forza della Legge regionale forestale n. 6/2005 e ss.mm.ii. avendo già ottenuto da parte di ASPES, gestore del verde urbano su incarico del Comune di Pesaro, la prescritta autorizzazione per l'abbattimento di un Leccio (interno all'area dell'impianto) e relativa compensazione ai sensi di legge; a riguardo si osserva che modalità analoghe andranno espletate qualora si rendesse necessaria l'estirpazione di altri elementi arborei e formazioni vegetali qualora rientranti tra le definizioni e tutele della suddette legge regionale;

- con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale approvato con DACR n. 128 del 14 aprile 2015, in quanto l'intervento, relativo ad un impianto esistente, non costituisce modifica sostanziale ai sensi dello stesso PGRR;

- con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Relativamente al livello provinciale e segnatamente al P.T.C. la scrivente P.O. precisa quanto segue:

l'intervento risulta non in contrasto con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento ed in particolare con la sua Matrice Ambientale dal momento che l'area risulta individuata in Classe idrogeologica IIIc a Vulnerabilità Media-elevata e solo parzialmente come Zona alluvionabile solo in caso di eventi meteorologici eccezionali.

Per tale classe di vulnerabilità, il PTC non formula un indirizzo di tutela integrale (come per la vulnerabilità elevata) pur precisando che “la verifica del rischio idrogeologico dovrà essere un parametro tecnico di riferimento costante per tutti gli interventi soggetti alla procedura di VIA” (e quindi anche per l'intervento in esame) ed inoltre che le pianure alluvionali dei principali fiumi (Foglia, Metauro, Cesano) sono sede di falde acquifere importanti sia per capacità idrica che per facilità di captazione e costituiscono nonostante il loro degrado per i fenomeni di inquinamento (soprattutto nelle parti più prossime alle foci) “una delle principali fonti di approvvigionamento sia pubblico che privato”.

A tale proposito si evidenzia peraltro che il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con D.A.C.R. n. 128/2015 individua nella elevata e molto elevata vulnerabilità delle falde un livello di tutela penalizzante a magnitudo di attenzione ai fini della localizzazione dei nuovi impianti di gestione dei rifiuti; in corrispondenza di tali aree (vedi Carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi del Piano di Tutela delle acque richiamata nel PRGR) i livelli di tutela non necessariamente ostativi neppure per i nuovi impianti, suggeriscono cautela progettuale e ambientale e l'adozione di misure per la minimizzazione degli impatti sulla falda, peraltro suggerite nell'ambito della stessa relazione geologica di progetto (compreso il monitoraggio del livello di falda).

Non si rilevano interferenze dirette con altre componenti della Matrice Ambientale di PTC, in particolare relative al sistema di risorse storico-culturali di rilievo provinciale né con quella della Matrice Insediativo-infrastrutturale dato che la previsione relativa alla rete viaria di progetto (Viabilità 2° livello funzionale) si colloca tra il depuratore e l'area produttiva di Tombaccia all'incirca in corrispondenza del tracciato dell'attuale Via Sandro Pertini e che non sono previste fasce di rispetto specifiche per tale livello di viabilità.

6. VALUTAZIONE ED AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Come già osservato la realizzazione dell'intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, in quanto ricadente, seppure marginalmente, in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c del D.Lgs 42/04.

La scrivente P.O. ha quindi predisposto una specifica Relazione Tecnico Illustrativa (Prot. n. 30342 del 13/09/2017) trasmessa con la convocazione della seconda Conferenza di Servizi, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere vincolante previsto dai commi 8 e 9 dell'art. 146 D.Lgs n.42/2004.

Nella suddetta Relazione si evidenzia che il sito di intervento ubicato in prossimità del fiume Foglia, non lontano dalla foce, è prossimo all'Autostrada A14 verso il lato Ovest – Sud Ovest e con la zona della Tombaccia verso il lato Nord Est.

Il progetto di potenziamento dell'impianto prevede di intervenire su un'area già destinata all'impianto di depurazione, con l'aggiunta di un ampliamento dell'area a sud-ovest, da destinare agli edifici ospitanti i pretrattamenti meccanici e a sud-est per la futura realizzazione di una superficie a parcheggio.

La situazione attuale, tipica di un contesto periurbano, è già fortemente segnata dalla presenza di una fitta rete di infrastrutture e da una modesta qualità paesaggistica, in cui il solo elemento di pregio è rappresentato dal Fiume Foglia e dalla relativa vegetazione ripariale, rispetto ai quali tuttavia l'intervento non comporterà un avanzamento né alcun particolare peggioramento.

Il previsto ampliamento si collocherà infatti in posizione opposta al fiume, non comportando il sacrificio di aree agricole di particolare pregio, seppure si rinverga la permanenza di alcuni elementi residuali del paesaggio tradizionale (siepi e filari di alberi) che andranno per quanto possibile salvaguardati al fine di garantire un miglior inserimento del depuratore. Si segnala inoltre che la realizzazione della prevista zona a parcheggio, comporterà riporti di terreno con spessori variabili fino ad un'altezza di circa 2 metri.

Il progetto prevede ai margini di tale zona la realizzazione di scarpate che andranno opportunamente inerbite e piantumate, sicuramente preferibili rispetto al muro di contenimento esistente a nord del depuratore, per il quale sarebbero auspicabili interventi per migliorarne l'inserimento paesaggistico.

Non si ravvedono comunque, per quanto in progetto, fattori di particolare alterazione del sistema paesaggistico esistente, effetti distruttivi o perdita di connotazione del territorio tutelato.

In generale, gli adeguamenti apportati sono volti ad un miglioramento ambientale in senso lato della situazione attuale, permettendo di trattare un maggior volume di reflui, e localmente, grazie all'utilizzo di specifiche tecnologie che lo consentono, il rispetto di limiti più restrittivi allo scarico e quindi minori impatti sul corpo idrico recettore. Per quanto sopra evidenziato, l'impatto sul paesaggio, associato alla fase di esercizio delle opere previste, può quindi essere giudicato non particolarmente significativo.

Gli edifici di nuova costruzione sostituiranno manufatti già esistenti con altezze che non superano i 5 metri, fatta eccezione per l'edificio esistente che ospiterà la digestione aerobica, alto circa 20 metri. Pertanto si ritiene che in generale la realizzazione dei nuovi manufatti non apporterà modifiche alla percezione complessiva dal contesto.

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

E' importante segnalare che l'impianto è completamente recintato, con la presenza di fasce alberate lungo i confini SE e NE che già adesso ne limitano la visibilità. In aggiunta a tali fasce si ritiene debba essere incrementata la schermatura vegetale, sia sul perimetro che, compatibilmente con le esigenze di carattere funzionale, all'interno dell'impianto stesso.

Tali piantumazioni, individuate sulla base di un progetto del verde da redigere prima dell'inizio di lavori concordandone le soluzioni con questi Uffici e con il Comune di Pesaro, andranno prontamente realizzate, e non rinviate a generici stralci successivi. Le sistemazioni a verde dovranno inoltre essere oggetto nel tempo di cure colturali in modo da mantenerne inalterata l'efficacia in termini di schermatura e mitigazione visiva anche mediante sostituzione di eventuali fallanze.

Evidenziato che i documenti prodotti forniscono comunque adeguati elementi per la valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento, non si ravvedono particolari elementi ostativi al rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta.

Con la Relazione Tecnico Illustrativa (Prot. n. 30342 del 13/09/2017) trasmessa alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, tenuto conto di quanto sopra evidenziato e del parere formulato dalla stessa Soprintendenza in relazione ai soli aspetti archeologici, la scrivente P.O. esprimeva quindi un orientamento favorevole condizionato sull'intervento e la seguente proposta di prescrizioni:

1. si rammenta quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs 42/2004, richiamando la necessità di sospendere i lavori nel caso vengano rinvenuti elementi di interesse archeologico, dandone contestuale avviso alla Soprintendenza, al Sindaco del Comune di Pesaro o alle autorità di pubblica sicurezza;
2. in relazione al parziale interessamento del noceto esistente andrà verificato, con i competenti uffici comunali e regionali, se lo stesso sia riconducibile ad un impianto arboreo da legno piuttosto che ad un bosco, la cui riduzione risulterebbe soggetta a specifica autorizzazione e compensazione ai sensi della Legge forestale regionale;
3. lo stesso dicasi per siepi e/o filari alberati e alberi isolati presenti per i quali andranno verificate eventuali forme di tutela vigenti ai sensi della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii.;
4. andrà verificata la eventuale sussistenza di elementi ostativi all'espianto del noceto stante l'eventuale impiego di contributi pubblici per la sua messa a dimora;
5. andrà incrementata la schermatura vegetale, con messa a dimora di essenze vegetali autoctone sia sul perimetro che, compatibilmente con le esigenze di carattere funzionale, all'interno dell'impianto stesso;
6. tali piantumazioni, individuate sulla base di un progetto del verde da redigere prima dell'inizio di lavori concordandone le soluzioni con questi Uffici e con il Comune di Pesaro, andranno prontamente realizzate, e non rinviate a generici stralci successivi; dovranno inoltre essere oggetto di adeguate cure colturali in modo da mantenerne inalterata, nel tempo, l'efficacia in termini di schermatura e mitigazione visiva anche mediante sostituzione di eventuali fallanze.

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

La relazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche in data 15/09/2017 come desumibile dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC prot. n. 30576/2017 sopra richiamata.

Considerato che nei sessanta giorni successivi alla ricezione non è pervenuto alcun parere di carattere paesaggistico dalla Soprintendenza che non ha peraltro partecipato a nessuna delle due Conferenze di Servizi e che, a norma dell'art. 146 comma 9 del D.Lgs 42/04, l'Amministrazione competente decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente deve provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica nei successivi 20 giorni, si procede alla conclusione del procedimento integrato V.I.A. – A.I.A. che avrà anche valore di autorizzazione paesaggistica condizionata al recepimento delle prescrizioni proposte come sopra riportate.

7. VALUTAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti ambientali, in premessa è opportuno evidenziare che l'intervento di che trattasi (potenziamento ed adeguamento di un depuratore esistente) per sua natura e finalità dovrebbe comportare contenuti impatti ambientali in particolare nella fase di esercizio consentendo per talune matrici un miglioramento se non l'azzeramento delle criticità esistenti.

In merito alla scelta dell'ubicazione la collocazione di un depuratore deve rispondere a criteri logistici abbastanza stringenti (collettamento degli impianti, vicinanza con una fonte idrica, posizionamento in una zona non residenziale ecc...); l'ampliamento di un impianto esistente, già posizionato da tempo nel territorio, appare generalmente preferibile rispetto ad una localizzazione ex-novo. Nel caso specifico si evidenzia la localizzazione dell'impianto in un contesto periurbano a carattere misto agricolo e produttivo, in posizione distaccata rispetto al centro abitato.

Tanto premesso si evidenzia che i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione dell'intervento proposto sono principalmente riconducibili agli impatti su risorse idriche, suolo e sottosuolo nonché a quelli connessi alle emissioni odorigene, al rumore, agli impatti visivi ed alla salute pubblica.

Gli accorgimenti tecnici e le mitigazioni previste, unitamente al rispetto di alcune prescrizioni portano ad escludere impatti fortemente negativi sulle diverse componenti ambientali, e a prefigurare un bilancio costi/benefici ambientali sostanzialmente positivo considerato che la realizzazione dell'intervento consentirà di aumentare l'efficacia dell'impianto esistente ed incrementare il numero di allacciamenti alla pubblica fognatura che potranno essere depurati.

In riferimento ai fattori di pressione sopra individuati, dall'analisi delle singole componenti ambientali così come sviluppate nello Studio ambientale prodotto, emerge quindi quanto segue:

Ambiente idrico e Sottosuolo

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

Relativamente agli impatti connessi all'ambiente idrico e sottosuolo, nello Studio di Impatto Ambientale si evidenzia, preliminarmente, che il progetto di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Borgheria, recepisce le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche, uniformandosi ai limiti imposti dal piano stesso per i depuratori con capacità organica di progetto superiore a 10.000 AE; che in particolare l'impianto, anche per la balneazione, è stato dimensionato per garantire in uscita il limite di 1500 UCF/100ml, anche con le portate di punta dell'impianto.

Per quanto concerne l'impatto sul fiume Foglia la Ditta proponente sostiene che l'intervento comporterà un impatto positivo motivato, sia dal miglioramento dell'efficienza di trattamento, che dal previsto convogliamento all'impianto di tutte le acque reflue che attualmente recapitano direttamente nel fiume Foglia tramite numerosi collettori.

ARPAM, pur concordando nella valutazione positiva riguardo a tali aspetti, registra una potenziale criticità nei periodi di magra della portata del fiume, ovvero nei periodi estivi in cui viene garantito unicamente il DMV, la cui portata (276 l/s alla Chiusa di Ginestreto), coincide con la portata dello scarico del depuratore a pieno regime (272 l/s).

Evidenzia pertanto che il potenziamento del depuratore insieme a tutte le opere di previsto collettamento di reflui, dovrà garantire un trend migliorativo nel tempo delle acque del Fiume Foglia, ai fini del raggiungimento degli Obiettivi di Qualità del Piano di Tutela delle Acque previsti per il 2027 e che il miglioramento dello stato di qualità delle acque del Foglia, potrebbe essere verificato con i dati dei monitoraggi istituzionali nelle stazioni a valle dello scarico.

Nel condividere quanto indicato nel parere di ARPAM questa struttura auspica che quanto prima possano attivarsi politiche di livello interistituzionale che consentano di superare le situazioni di criticità evidenziate di cui, si ritiene, non possano farsi carico singolarmente, né la Società Marche Multiservizi e neppure la sola amministrazione provinciale, non potendosi sottacere che valutazioni di merito e fattibilità rispetto a tali problematiche vanno al di là del livello di competenza della presente procedura.

In relazione alla parziale interferenza con la salvaguardia di pozzi pubblici, con le integrazioni fornite è stato chiarito dalla Ditta che i due pozzi presenti nell'area sono entrambi autorizzati per prelievi ad uso non potabile e che, allo stato attuale così come in quello di progetto, solo uno di essi avente una profondità di 14 mt, deriva risorse idriche dal sottosuolo; come suggerito da ARPAM appare comunque utile che il Gestore riporti i consumi annuali delle acque sotterranee emunte dai suddetti pozzi .

Per quanto concerne il rischio di potenziale esondazione R4 segnalato dal PAI (come ripermetrato con Decreto regionale n. 49/2016), si prende atto che lo stesso risulta escluso dall'area dell'impianto interessando in maniera del tutto minimale e marginale parte della scarpata che delimita l'area del depuratore in direzione del fiume, rispetto al quale l'impianto si posiziona ad una quota sopraelevata di almeno cinque metri.

Il S.I.A. riportando le conclusioni dello Studio per la "Perimetrazione delle zone di salvaguardia dei pozzi acquedottistici dell'Aspes e valutazione della vulnerabilità dell'acquifero alluvionale di fondovalle" nel quale si affermerebbe che nel campo pozzi di Borgheria la falda superficiale è effimera se non del tutto assente, esclude il rischio di inquinamento delle falde sotterranee, prefigurando comunque l'adozione, in via precauzionale, di alcuni accorgimenti atti a garantire la tutela di tali risorse.

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

Nel paragrafo relativo alla idrogeologia della Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto si afferma tuttavia, sulla base del rilievo freaticometrico condotto, che la superficie freatica è risultata attestarsi tra -5,5 e -7,7 m. dal piano campagna e che pertanto la superficie freatica presente nell'acquifero ha una profondità tale da poter interferire con quelle preventivate dal progetto ma per il solo fondo scavo della vasca trattamento biologico Linea A-B che avrà una profondità di circa 6 m.

Nello Studio geologico viene quindi raccomandata l'adozione di specifici accorgimenti tecnico-operativi al fine di escludere o comunque minimizzare possibili interazioni con la falda freatica come descritti al paragrafo 4.3 dello studio (messa in opera per l'allontanamento dell'acqua dagli scavi, realizzazione delle escavazioni nei periodi di magra, posizionamento di guaine impermeabili nei vani interrati).

Nel S.I.A. un impatto potenzialmente significativo viene in particolare riconosciuto nelle eventuali inefficienze e ai fermi impianto durante le attività di demolizione e di costruzione delle nuove opere: gli impatti sono legati sostanzialmente alla qualità delle acque superficiali, con effetti potenziali anche sulla balneazione.

Al fine di minimizzare gli effetti potenzialmente negativi la Ditta propone pertanto di:

1. allestire il cantiere ed effettuare il potenziamento della linea fanghi nelle prime fasi di lavorazione, in modo da avere da subito l'effetto positivo della linea fanghi potenziata e funzionante a pieno regime;
2. realizzare la sezione di trattamenti terziari subito dopo il potenziamento della linea fanghi;
3. realizzare, dopo le fasi di cui ai punti 1 e 2, gli interventi completi su ogni singola linea separatamente dalle altre, che vengono mantenute attive in modo da consentire, da subito, di trattare le portate in ingresso all'impianto, anche con gli adeguamenti previsti nelle restanti linee;
4. effettuare il pretrattamento e la disinfezione dei reflui nelle singole stazioni di sollevamento durante i giorni di totale fermo impianto;
5. programmare le operazioni di cantiere ai fini di eseguire i fermi impianto, in periodi non interessati dalla balneazione.

A parziale integrazione di quanto previsto dalla Ditta il Servizio Acque dell'ARPAM formula alcune indicazioni, qui condivise e fatte proprie, ed in particolare che nella fase di cantiere, le acque reflue prodotte dal lavaggio ruote e mezzi, le acque reflue di prima pioggia (art. 42 delle NTA del PTA) ricadenti su aree dedicate alla distribuzione del carburante, alla manutenzione dei mezzi da lavoro o allo stoccaggio dei rifiuti, nonché qualsiasi altra acqua reflua prodotta durante l'attività di cantiere, debba essere smaltita nel rispetto della normativa vigente per le acque reflue industriali, dotando le aree sopraccitate di idonea pavimentazione impermeabilizzata.

Viene inoltre richiesto che prima delle attività di demolizione ed ampliamento del depuratore vengano campionati in contraddittorio con ARPAM i pozzi e piezometri presenti nel sito per avere un valore di riferimento dello stato ante operam dell'acquifero.

I parametri da analizzare dovranno essere definiti assieme ad ARPAM e comunque dovranno includere i contaminanti di interesse per le attività del depuratore.

Suolo e Rifiuti

L'ampliamento del depuratore comporterà l'occupazione di nuove superfici per circa 5300 mq limitrofe all'impianto esistente (attualmente di 28.459 mq) sacrificando suoli che, come già detto, rivestono modesto interesse pedologico ed agronomico.

Dai documenti presentati dalla ditta, gli sbancamenti avranno una profondità massima di 6 metri, per un totale di circa 18.300 mc di terreno movimentato di cui circa 6.400 da riutilizzare in sito per i rinterri delle opere civili e per la formazione di un rilevato per la futura localizzazione dei parcheggi e di parte delle superfici a verde.

Il volume residuo in esubero (circa 11.900 mc) verrà gestito come rifiuto e smaltito in discarica.

In fase di progettazione è stata effettuata anche una caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, attraverso l'analisi chimica di campioni di terreno prelevati a diversa profondità.

Ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.P.R. n. 120/2017 (concernente la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo), pubblicato nella G.U. n. 183 del 07/08/2017, il progetto in esame risulta escluso dall'applicazione del predetto decreto e soggetto alla normativa previgente in materia.

A tale riguardo si osserva che la Ditta non ha richiesto nell'ambito della presente procedura integrata VIA-AIA anche l'approvazione del progetto di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'art. 186 D.Lgs 152/06 e che il Servizio Rifiuti dell'ARPAM ha evidenziato che secondo la normativa in vigore al momento dell'avvio della procedura "quanto presentato dalla ditta proponente è sufficiente per poter dichiarare regolare e possibile il riutilizzo in sito dei 6.400 mc di terre e rocce da scavo".

Con particolare riferimento agli scavi e ai movimenti terra di progetto, la Ditta prevede di eseguire parallelamente le operazioni di scavo e ripristino in quota delle aree di espansione dell'impianto: il piazzale e l'area pretrattamenti sono infatti previsti alla stessa quota. Le eccedenze rispetto ai volumi necessari in sito per rilevati e rinterri, saranno, come già detto, inviate a discarica.

Gli stoccaggi saranno quindi ridotti alle minime tempistiche necessarie per il successivo invio a destino finale. Tale modalità di gestione del materiale di risulta permetterà, sostiene la Ditta, di ridurre gli impatti legati alla movimentazione del materiale. Gli eventuali materiali depositati in cantiere come rifiuti prima dell'invio a discarica, saranno opportunamente posati su teli impermeabili di separazione con il suolo (ovvero su aree pavimentate) e dotati di telo di copertura per escludere qualsiasi fonte di contaminazione; verrà inoltre indicato con idonea cartellonistica il riferimento al codice CER del rifiuto, il volume e la descrizione delle caratteristiche principali del rifiuto.

Nell'ambito del proprio parere, ARPAM ribadisce che le aree di stoccaggio del terreno movimentato in deroga in regime di sottoprodotto andranno mantenute differenziate e appositamente segnalate dalle aree di accumulo del materiale gestito come rifiuto.

In aggiunta a quanto sopra si ritiene inoltre che il terreno vegetale asportato dalle zone attualmente a coltivo andrà opportunamente accantonato per il successivo riutilizzo nella sistemazione delle aree a verde.

ARPAM richiede inoltre che il campionamento del terreno a fondo scavo da effettuarsi a seguito della demolizione delle vasche venga effettuato in contraddittorio con la stessa ARPAM.

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

Evidenzia altresì che la gestione dei restanti 11.900 mc, come rifiuto, anziché come sottoprodotto delle attività di scavo, comporterà un notevole impatto ambientale indiretto sulla matrice rifiuti.

Tale problematica è stata oggetto di discussione nella conferenza di servizi del 11/10/2017 durante la quale la Ditta ha affermato la propria disponibilità ad inserire, come miglioramento al punteggio tecnico di gara, la riutilizzazione del materiale derivante dagli scavi o il suo recupero, a patto che tale inclusione non allunghi le tempistiche procedurali o infici le procedure ad oggi avviate.

I rappresentanti di questo Ente, hanno rassicurato la ditta che nel caso in cui l'appalto venga vinto da un'impresa che intende riutilizzare il materiale di scavo oppure recuperarlo, sarà cura dell' A.P. snellire il più possibile l'iter valutativo/autorizzativo delle eventuali modifiche che si apporteranno al progetto valutato con la procedura in essere.

Si osserva a tale riguardo che l'Art. 15 del DPR 120/2017 disciplina le eventuali modifiche sostanziali del piano di utilizzo rinviando, per quanto riguarda gli effetti sulla procedura di V.I.A., alle disposizioni del Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs 152/2006.

Per quanto concerne le attività di trattamento rifiuti nell'ambito dell'impianto di depurazione si prende atto che le stesse vengono confermate nella loro configurazione attuale.

Atmosfera ed impatti odorigeni

Relativamente all'impatto atmosferico, nella fase di cantiere, la principale fonte di inquinamento deriverà dalle emissioni di polveri prodotte durante le escavazioni per la realizzazione degli sbancamenti e connesse movimentazione e deposito dei terreni escavati.

Tali emissioni vengono in particolare associate alle operazioni di scotico e sbancamento del materiale, alla formazione e stoccaggio in cumuli (soggetti a potenziale erosione del vento) nonché alla sua rimozione e successivo trasferimento, per la parte non riutilizzata in sito con transito di mezzi su pista non asfaltata.

Per la stima di tali emissioni e la valutazione del loro impatto sono state utilizzate, dichiara la Ditta, le *"Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti"* redatte dalla Provincia di Firenze.

Si è pervenuti quindi alla individuazione di potenziali emissioni per la cui mitigazione si prefigura l'adozione di specifiche misure quali:

- _λ la tempestiva pulizia delle aree di lavoro in modo da impedire l'accumulo di polveri e materiali che potrebbero poi disperdersi nell'ambiente circostante;
- _λ la copertura dei cumuli di materiali inerti in modo da impedire l'emissione di polveri e la dispersione nell'ambiente circostante, ovvero la bagnatura di piste e cumuli ai fini di ridurre la polverosità;
- _λ il lavaggio delle ruote dei mezzi di in uscita dalle aree di cantiere mediante fosse di lavaggio e pulizia;

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

–_λ l'utilizzo di mezzi con motore a combustione interna quali escavatori, pale meccaniche, etc. dotati di efficiente marmitta e di revisione periodica del motore, in modo da limitare il più possibile l'immissione nell'atmosfera di gas inquinanti;

–_λ la copertura dei mezzi di trasporto dei materiali provenienti dalle cave o dei rifiuti destinati alle discariche per impedire l'emissione di polveri;

–_λ l'ottimizzazione della tempistica di realizzazione delle opere, in modo da contenere al minimo il protrarsi delle condizioni di disagio per i residenti.

Considerate le misure di mitigazione prefigurate e la temporalità dell'intervento, si può affermare, in ciò supportati dal parere di ARPAM, che tali emissioni sono da ritenersi di limitato impatto in quanto temporanee e reversibili.

Per quanto riguarda la fase di esercizio, la Ditta afferma che l'unica emissione impattante per l'atmosfera sarà quella odorigena identificando le specifiche fonti di tali emissioni nella nuova zona di pretrattamenti e nella sezione di disidratazione meccanica dei fanghi, senza fornire, tuttavia, una valutazione dell'impatto odorigeno né per lo stato di fatto né per quello di progetto e limitandosi a specificare per ogni fase che genera odore le mitigazioni e gli interventi progettuali che si prevede di realizzare.

Vengono inoltre richiamati i dati relativi al monitoraggio in atmosfera effettuato dal Gestore per il mantenimento dell'A.I.A. rinnovata dalla A.P. con Determinazione Dirigenziale n. 2337/2014 e n. 1030/2015, dai quali emergerebbe l'assenza di problematiche significative relative agli odori, grazie all'efficacia dei sistemi di abbattimento delle arie esauste già presenti nell'impianto (biofiltro per la grigliatura e lo scrubber su letto di zeoliti per il comparto di disidratazione fanghi) e alla realizzazione di un nuovo comparto pretrattamenti, chiuso e deodorizzato tramite il biofiltro che sarà ricollocato a servizio dello stesso.

Si afferma infine, relativamente alle condizioni meteorologiche che possono incidere sulla dispersione sia delle polveri che degli odori, che il recettore più prossimo (posto a circa 50 mt. dall'impianto) non si colloca in corrispondenza delle principali direzioni del vento risultando inoltre schermato dalla presenza di elementi alberati e dalla stessa perimetrazione dell'impianto.

A tale riguardo si rileva che diversamente da quanto verificatosi per altri depuratori già valutati dalla scrivente struttura, non sono pervenute osservazioni da nessuno dei proprietari/residenti di edifici posti in prossimità del depuratore che ne lamentassero l'invasività in termini di odore, dovendosi pertanto ragionevolmente supporre una certa efficacia delle misure di contenimento già in essere e che verranno, come già detto, implementate.

Nel parere finale il competente Servizio dell'ARPAM evidenzia che risulterebbe comunque opportuno un intervento dell'Autorità Competente (e quindi della scrivente Amministrazione) qualora emergessero nel futuro eventuali problemi e l'effettuazione di una campagna di monitoraggio odorigeno secondo la norma UNI EN 13725, che la ditta dovrà eventualmente impegnarsi ad adottare (ad esempio mediante il confinamento di determinate sezioni dell'impianto).

Con riferimento alla indicazione formulata sempre da ARPAM circa l'opportunità di procedere ad un monitoraggio delle sostanze stimate in emissione, si fa presente che l'intervento in esame non sarà sottoposto ad una fase successiva di autorizzazione alle emissioni in atmosfera essendo la stessa assorbita dal presente

procedimento integrato V.I.A. - A.I.A. e che pertanto contenuti, modalità esecutive e tempistiche di tale monitoraggio andranno concordati dalla Ditta con il competente Servizio ARPAM trasmettendone copia anche alla scrivente struttura, prima dell'inizio dei lavori.

Rumore

Secondo la zonizzazione acustica del Comune di Pesaro l'area del depuratore è inserita parte in Classe III (Aree di tipo misto) e in parte in Classe IV (Aree di intensa attività umana) mentre i recettori più prossimi, costituiti da due edifici di civile abitazione, sono entrambi posti in Classe IV.

L'area del depuratore e la zona limitrofa rientrano inoltre all'interno della fasce di pertinenza acustica di cui al DPR 142/2004 sia dell'Auostrada A14 che in quella della Strada Interquartieri di Pesaro.

Sulla base della vigente classificazione acustica lo Studio previsionale di Impatto Acustico individua i limiti di emissione ed immissione nonché i valori di qualità per i diversi recettori in periodo notturno e diurno, raffrontandoli quindi con i livelli di rumore attesi.

Anche per quanto attiene la fase di cantiere il proponente afferma che pur considerando la situazione acustica più sfavorevole (ovvero contemporaneo utilizzo di tutti i macchinari della più disturbante fase operativa), il Livello Medio di Pressione Sonora presso i recettori più sensibili è generalmente inferiore o prossimo ai limiti di immissione imposti dalla Zonizzazione Acustica Comunale di Pesaro.

L'impatto del rumore generato dal cantiere risulterebbe pertanto sufficientemente contenuto, anche in relazione alla presenza di ulteriori elementi impattanti nel territorio e comunque temporaneo e reversibile.

Si prefigurano inoltre modalità operative atte a ridurre i potenziali impatti e disturbi quali la limitazione dell'utilizzo dei macchinari o delle lavorazioni più rumorose entro fasce orarie prestabilite, l'impiego di escavatori, pale meccaniche, compressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, ecc. del tipo silenziato e di moderna concezione, e con marmitte perfettamente efficienti.

Al termine degli interventi si prefigura inoltre l'effettuazione di un monitoraggio atto a verificare che le ipotesi di progetto siano effettivamente rispettate, così come previsto dai "Criteri e linee guida" di cui alla deliberazione della G.R. n° 896 AM/TAM del 24/06/2003.

Le conclusioni cui perviene lo Studio Previsionale di Impatto Acustico sono quindi le seguenti:

"I rilievi eseguiti e le modellazioni effettuate hanno permesso di determinare... il rispetto dei valori limite di immissione sia in termini assoluti che differenziali".

Tali conclusioni sembrano sostanzialmente condivise anche da ARPAM che ha ritenuto idoneo lo studio presentato dalla Ditta come anche le precauzioni costruttive e tecnologiche prefigurate per mitigare/limitare l'impatto ambientale sulla matrice rumore, ribadendo tuttavia alcune considerazioni per la quali si rimanda al parere formulato dal Servizio competente, sopra integralmente riportato.

Oltre a quanto prefiguro dalla Ditta e prescritto da ARPAM si ritiene opportuno vengano adottate ulteriori misure mitigative finalizzate alla riduzione degli impatti acustici mediante collocazione di adeguate strutture fono-assorbenti e/o cortine alberate, almeno in direzione dei due recettori più esposti. Si suggerisce inoltre di

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

valutare la possibilità di porre in opera tali barriere già nella fase di cantiere, al fine di limitare i connessi impatti imputabili sia alle attività di lavorazione, sia alla movimentazione dei materiali.

Patrimonio storico-architettonico ed archeologico

Per quanto concerne gli impatti connessi alla componente in esame si rileva che l'intervento si colloca in adiacenza al depuratore esistente inserendosi in un contesto a prevalente carattere produttivo ed agricolo sostanzialmente privo di elementi di interesse storico-architettonico ed archeologico.

La Soprintendenza Archeologica ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs 42/2004, ha comunque richiamato la necessità di sospendere i lavori in caso di eventuali rinvenimenti.

Vegetazione, flora e fauna

Dagli elaborati consegnati dalla ditta si evince che il progetto comporterà un impatto contenuto sulla vegetazione esistente, in quanto l'area di realizzazione delle nuove opere è attualmente costituita da superfici già pavimentate e solo in parte da aree con vegetazione arborea e seminativi.

La sua realizzazione comporterà comunque l'abbattimento di alcuni alberi e arbusti e la parziale riduzione di un noceto in relazione al quale, come già detto, andrà verificato, con i competenti uffici comunali e regionali, se lo stesso sia riconducibile ad un impianto arboreo da legno piuttosto che ad un bosco, la cui riduzione risulterebbe soggetta a specifica autorizzazione e compensazione ai sensi della Legge forestale regionale.

Lo stesso dicasi per siepi e/o filari alberati e alberi isolati presenti per i quali andranno verificate eventuali forme di tutela vigenti ai sensi della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii..

Si prende comunque atto dei previsti interventi di piantumazione che potranno caratterizzarsi come eventuali compensazioni degli abbattimenti necessari ribadendo l'opportunità di incrementarle ulteriormente con messa a dimora di essenze vegetali autoctone sia sul perimetro che, compatibilmente con le esigenze di carattere funzionale, all'interno dell'impianto stesso, come misura di mitigazione degli impatti sulle diverse matrici coinvolte (oltre a quella vegetale anche paesaggio, rumore, inquinamento atmosferico).

Gli impatti potenziali sulla fauna sono connessi in primo luogo ai previsti abbattimenti di vegetazione ma anche alle attività di cantiere con specifico riferimento ai disturbi derivanti dal sollevamento delle polveri ed al rumore causato dai mezzi meccanici. L'area di progetto è comunque un'area già antropizzata e disturbata, per la presenza del depuratore esistente e delle attività agricole e produttive poste in prossimità dello stesso; pertanto la situazione futura dopo i lavori di ampliamento non si discosterà di molto da quella attuale. Le opere previste non andranno quindi ad incidere, e nel caso solo temporaneamente, su habitat di interesse per la presenza di specie, nonché per l'approvvigionamento di cibo e per la nidificazione e non avranno pertanto impatti significativi e permanenti sulla fauna selvatica.

Viabilità e traffico

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

La viabilità nell'ambito territoriale di riferimento è caratterizzata principalmente dalla strada Interquartieri della città di Pesaro quindi da una strada a consistente carico veicolare, che non verrà modificato in maniera sensibile dalla realizzazione dell'intervento prospettato, se non in misura limitata nella sola fase di cantiere.

L'ampliamento del depuratore non comporterà d'altro canto la modifica o la realizzazione di nuova tracciati e neppure nuovi accessi dalla viabilità esistente.

Gli impatti su viabilità e traffico potranno inoltre essere contenuti adottando le misure di contenimento già prospettate nello Studio Ambientale mediante l'ottimizzazione del flusso dei mezzi in ingresso e in uscita dall'area di lavoro, in particolare durante la fase di cantiere, da concentrare nelle fasce orarie di minor disturbo in maniera da minimizzare l'utilizzo delle infrastrutture viarie e ridurre anche il disturbo alla popolazione residente.

Impatti sulla salute pubblica

Gli impatti sulla popolazione sono legati principalmente alla rumorosità e agli odori, per la cui trattazione si rimanda ai relativi paragrafi.

Si rimanda inoltre a quanto già prospettato nello Studio Ambientale in relazione alla necessità di ottimizzare il flusso dei mezzi in ingresso e in uscita dall'area di lavoro come sopra già evidenziato.

Inoltre alla luce delle integrazioni prodotte e del parere formulato da ARPAM si prende atto della conformità del progetto alla normativa vigente relativamente all'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici e quindi della non significatività del rischio connesso a tali impatti.

8. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Acquisito il parere istruttorio della P.O. 3.4 "Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti – Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili" (Ufficio 3.4.1) Prot. n. 40135 del 07/12/2017, cui si rimanda, si propone di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui agli artt.29 ter e nonies del D.Lgs. n.152/06 alle condizioni e con le indicazioni formulate nel suddetto parere.

9 . CONCLUSIONI ED ESITO DEL PROCEDIMENTO INTEGRATO V.I.A.-A.I.A.

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, visto il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e la L.R. n.3/2012, tenuto conto del parere dei Soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel presente procedimento integrato V.I.A.- A.I.A., si può concludere che gli impatti ambientali dell'intervento non risultano significativi e negativi così come evidenziato ai paragrafi precedenti del presente parere e pertanto ai sensi dell'art. 5 della L.R. 3/2012, si propone la conclusione positiva della procedura con il seguente esito:

I. giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 15 della L.R. 3/2012 con le seguenti prescrizioni:

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

- 1)** andranno messi in atto tutti gli accorgimenti per la eliminazione/riduzione delle emissioni odorigene nonché per la riduzione delle emissioni sonore;
- 2)** andrà garantito il rispetto del D.Lgs 81/08;
- 3)** nella fase di cantiere, le acque reflue prodotte dal lavaggio ruote e mezzi, le acque reflue di prima pioggia ricadenti su aree dedicate alla distribuzione del carburante, alla manutenzione dei mezzi da lavoro o allo stoccaggio dei rifiuti, nonché qualsiasi altra acqua reflua prodotta, dovrà essere smaltita nel rispetto della normativa vigente per le acque reflue industriali. Le aree sopraccitate dovranno inoltre essere dotate di idonea pavimentazione impermeabilizzata;
- 4)** il potenziamento del depuratore unitamente alle previste opere di collettamento di reflui, dovrà garantire un trend migliorativo nel tempo delle acque del Fiume Foglia, al fine del raggiungimento degli Obiettivi di Qualità previsti per il 2027, che potrà essere verificato con i dati dei monitoraggi istituzionali nelle stazioni a valle dello scarico;
- 5)** qualora emergessero problemi riconducibili al progetto in esame la scrivente Amministrazione potrà prescrivere l'effettuazione di una campagna di monitoraggio odorigeno secondo la norma UNI EN 13725 ed eventualmente ulteriori accorgimenti e prescrizioni, che la ditta dovrà impegnarsi ad adottare (ad esempio il confinamento di determinate sezioni dell'impianto);
- 6)** andrà effettuato un monitoraggio delle sostanze emesse in atmosfera (da riferirsi in particolare alla linea di trattamento fanghi come si evince dalla lettera p) della parte I, allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.); contenuti, modalità esecutive e tempistiche di tale monitoraggio andranno concordati dalla Ditta con il competente Servizio ARPAM, trasmettendone copia anche allo scrivente Servizio, prima dell'inizio dei lavori;
- 7)** la ditta dovrà fare ricorso a tutti gli accorgimenti possibili al fine di minimizzare il disturbo acustico ai recettori durante la fase di cantiere; in caso di accertata impossibilità del rispetto dei limiti di rumore, essa potrà richiedere autorizzazione in deroga per attività temporanee;
- 8)** nella scelta delle apparecchiature e nella fase costruttiva, il responsabile della ditta dovrà mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore suggeriti a pag. 61 della relazione previsionale di impatto acustico; al termine degli interventi dovrà inoltre essere eseguito un monitoraggio atto a verificare che le ipotesi di progetto siano effettivamente rispettate;
- 9)** le aree di stoccaggio del terreno movimentato in deroga in regime di sottoprodotto dovranno essere mantenute differenziate e appositamente segnalate dalle aree di accumulo del materiale gestito come rifiuto;
- 10)** si dovrà provvedere a registrare i rifiuti generati nelle operazioni di scavo insieme agli altri rifiuti di cantiere e apporre idonea segnaletica al fine di permettere, in eventuale fase di controllo, il riconoscimento e la suddivisione fra i sottoprodotti ed i rifiuti;
- 11)** prima delle attività di demolizione ed ampliamento del depuratore andranno campionati in contraddittorio con ARPAM i pozzi e piezometri presenti nel sito per avere un valore di riferimento dello stato ante operam dell'acquifero. Le date dovranno essere concordate e comunicate ad ARPAM con

Determinazione n. 1687 del 19/12/2017

congruo anticipo (almeno 15 gg); gli esiti dei campionamenti effettuati andranno comunicati anche allo scrivente Servizio;

12) i parametri da analizzare dovranno essere definiti assieme ad ARPAM e comunque includeranno i contaminanti di interesse per le attività del depuratore;

13) il campionamento del terreno a fondo scavo da effettuarsi a seguito della demolizione delle vasche andrà effettuato in contraddittorio con ARPAM. Le date dovranno essere concordate e comunicate ad ARPAM con congruo anticipo (almeno 15 gg); gli esiti dei campionamenti effettuati andranno comunicati anche allo scrivente Servizio;

14) fermo restando l'onere della manutenzione del manufatto di recapito, andrà effettuato il preventivo deposito, all'inizio dei lavori, ai sensi della normativa sismica (L.R. 17/87 e 33/84)";

15) ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs 42/2004, i lavori andranno sospesi nel caso vengano rinvenuti elementi di interesse archeologico, dandone contestuale avviso alla Soprintendenza, al Sindaco del Comune di Pesaro o alle autorità di pubblica sicurezza;

16) andrà verificato, con i competenti uffici comunali e regionali, se il noceto esistente, parzialmente interferente con gli interventi di ampliamento del depuratore, sia riconducibile ad un impianto arboreo da legno piuttosto che ad un bosco, la cui riduzione risulterebbe soggetta a specifica autorizzazione e compensazione ai sensi della Legge forestale regionale;

17) lo stesso dicasi per siepi e/o filari alberati e alberi isolati presenti per i quali andranno verificate eventuali forme di tutela vigenti ai sensi della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii.;

18) andrà verificata la eventuale sussistenza di elementi ostativi all'espianto del noceto stante l'eventuale impiego di contributi pubblici per la sua messa a dimora;

19) andrà incrementata la schermatura vegetale, con messa a dimora di essenze vegetali autoctone sia sul perimetro che, compatibilmente con le esigenze di carattere funzionale, all'interno dell'impianto stesso;

20) tali piantumazioni, individuate sulla base di un progetto del verde da redigere prima dell'inizio di lavori concordandone le soluzioni con questi Uffici e con il Comune di Pesaro, andranno prontamente realizzate, e non rinviate a generici stralci successivi; dovranno inoltre essere oggetto di adeguate cure colturali in modo da mantenerne inalterata, nel tempo, l'efficacia in termini di schermatura e mitigazione visiva anche mediante sostituzione di eventuali fallanze;

21) il terreno vegetale asportato dalle zone attualmente a coltivo andrà opportunamente accantonato per il successivo riutilizzo nella sistemazione delle aree a verde;

22) andranno collocate adeguate strutture fono-assorbenti e/o cortine alberate, almeno in direzione dei due recettori più esposti. Si suggerisce inoltre di valutare la possibilità di porre in opera tali barriere già nella fase di cantiere;

23) nella realizzazione e successiva gestione dell'impianto andranno adottate, osservate e garantite tutte le misure di mitigazione previste dal progetto e dal S.I.A. comprese quelle indicate in sede di integrazioni.

II. rilascio della Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 con le prescrizioni sopra formulate (dal numero 15 al numero 20 comprese);

III. rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli artt. 29 ter e 29 nonies del D.Lgs. n. 152/2006 alle condizioni e con le indicazioni formulate nel parere istruttorio Prot. n. 40135 del 07/12/2017 della P.O. 3.4 Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione rifiuti - Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili (Ufficio 3.4.1.) di questa A.P..

Si ricorda che ognuna delle indicazioni scritte e grafiche contenute negli elaborati (comprese le relazioni e l'eventuale documentazione integrativa) consegnati per effettuare l'istruttoria costituisce elemento vincolante, che dovrà essere osservato in sede di realizzazione e gestione dell'opera, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Si richiamano infine le disposizioni di cui all'art. 16 comma 6 della L.R. 3/2012 secondo il quale il progetto deve essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di V.IA., fatte salve eventuali proroghe concesse su richiesta del proponente.

Il Comune di Pesaro dovrà garantire il rispetto del D.Lgs 152/2006 ed in particolare quanto previsto dalla Delibera Interministeriale (All. 4, punto 1.2) del 04.02.1977 che prevede una fascia di rispetto inedificabile, intorno al depuratore, pari a 100 mt.

Si dichiara infine che la sottoscritta Arch. Donatella Senigalliesi, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

... omissis ..."

RITENUTO di condividere completamente e di assumere quale proprio tale parere;

VISTO E CONDIVISO il parere prot. 40135 del 07.12.2017 della P.O. 3.4 Tutela e risanamento delle Acque – Gestione e prevenzione rifiuti – Risparmio Energetico e Sviluppo Fonti rinnovabili” (Ufficio 3.4.1) che si allega come parte integrante e sostanziale della presente determina in copia digitale conforme all'originale analogico conservato in atti;

RILEVATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;

ACCERTATO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Senigalliesi Donatella e che la stessa, assieme al Responsabile della P.O. 3.4 Dott. Giulio Boccioletti e dell'Ufficio 3.4.1 Dott. Massimo Baronciani, non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento, così come dichiarato nei pareri istruttori sopra richiamati;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174;

ACQUISITO l'allegato visto concomitante espresso dal Dirigente del Servizio 3 Amministrativo – Ambiente – Trasporto privato in merito al rilascio dell'A.I.A. in conformità alla relazione istruttoria della P.O. 3.4 Tutela e Risanamento delle Acque – Gestione e Prevenzione Rifiuti – Risparmio Energetico (Ufficio 3.4.1. Autorizzazione Impianti Gestione Rifiuti) Prot. n. 40135 del 07/12/2017;

D E T E R M I N A

I. Di emettere giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 15 della L.R. 3/2012 per il progetto di "Adeguamento e potenziamento linea fanghi depuratore esistente in loc. Borgheria - Comune di PESARO, presentato dalla Ditta Marche Multiservizi s.p.a. **con le seguenti prescrizioni:**

- 1)** andranno messi in atto tutti gli accorgimenti per la eliminazione/riduzione delle emissioni odorigene nonché per la riduzione delle emissioni sonore;
- 2)** andrà garantito il rispetto del D.Lgs 81/08;
- 3)** nella fase di cantiere, le acque reflue prodotte dal lavaggio ruote e mezzi, le acque reflue di prima pioggia ricadenti su aree dedicate alla distribuzione del carburante, alla manutenzione dei mezzi da lavoro o allo stoccaggio dei rifiuti, nonché qualsiasi altra acqua reflua prodotta, dovrà essere smaltita nel rispetto della normativa vigente per le acque reflue industriali. Le aree sopracitate dovranno inoltre essere dotate di idonea pavimentazione impermeabilizzata;
- 4)** il potenziamento del depuratore unitamente alle previste opere di collettamento di reflui, dovrà garantire un trend migliorativo nel tempo delle acque del Fiume Foglia, al fine del

raggiungimento degli Obiettivi di Qualità previsti per il 2027, che potrà essere verificato con i dati dei monitoraggi istituzionali nelle stazioni a valle dello scarico;

5) qualora emergessero problemi riconducibili al progetto in esame la scrivente Amministrazione potrà prescrivere l'effettuazione di una campagna di monitoraggio odorigeno secondo la norma UNI EN 13725 ed eventualmente ulteriori accorgimenti e prescrizioni, che la ditta dovrà impegnarsi ad adottare (ad esempio il confinamento di determinate sezioni dell'impianto);

6) andrà effettuato un monitoraggio delle sostanze emesse in atmosfera (da riferirsi in particolare alla linea di trattamento fanghi come si evince dalla lettera p) della parte I, allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.); contenuti, modalità esecutive e tempistiche di tale monitoraggio andranno concordati dalla Ditta con il competente Servizio ARPAM, trasmettendone copia anche allo scrivente Servizio, prima dell'inizio dei lavori;

7) la ditta dovrà fare ricorso a tutti gli accorgimenti possibili al fine di minimizzare il disturbo acustico ai recettori durante la fase di cantiere; in caso di accertata impossibilità del rispetto dei limiti di rumore, essa potrà richiedere autorizzazione in deroga per attività temporanee;

8) nella scelta delle apparecchiature e nella fase costruttiva, il responsabile della ditta dovrà mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore suggeriti a pag. 61 della relazione previsionale di impatto acustico; al termine degli interventi dovrà inoltre essere eseguito un monitoraggio atto a verificare che le ipotesi di progetto siano effettivamente rispettate;

9) le aree di stoccaggio del terreno movimentato in deroga in regime di sottoprodotto dovranno essere mantenute differenziate e appositamente segnalate dalle aree di accumulo del materiale gestito come rifiuto;

10) si dovrà provvedere a registrare i rifiuti generati nelle operazioni di scavo insieme agli altri rifiuti di cantiere e apporre idonea segnaletica al fine di permettere, in eventuale fase di controllo, il riconoscimento e la suddivisione fra i sottoprodotti ed i rifiuti;

11) prima delle attività di demolizione ed ampliamento del depuratore andranno campionati in contraddittorio con ARPAM i pozzi e piezometri presenti nel sito per avere un valore di riferimento dello stato ante operam dell'acquifero. Le date dovranno essere concordate e comunicate ad ARPAM con congruo anticipo (almeno 15 gg); gli esiti dei campionamenti effettuati andranno comunicati anche allo scrivente Servizio;

12) i parametri da analizzare dovranno essere definiti assieme ad ARPAM e comunque includeranno i contaminanti di interesse per le attività del depuratore;

13) il campionamento del terreno a fondo scavo da effettuarsi a seguito della demolizione delle vasche andrà effettuato in contraddittorio con ARPAM. Le date dovranno essere

concordate e comunicate ad ARPAM con congruo anticipo (almeno 15 gg); gli esiti dei campionamenti effettuati andranno comunicati anche allo scrivente Servizio;

14) fermo restando l'onere della manutenzione del manufatto di recapito, andrà effettuato il preventivo deposito, all'inizio dei lavori, ai sensi della normativa sismica (L.R 17/87 e 33/84)";

15) ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs 42/2004, i lavori andranno sospesi nel caso vengano rinvenuti elementi di interesse archeologico, dandone contestuale avviso alla Soprintendenza, al Sindaco del Comune di Pesaro o alle autorità di pubblica sicurezza;

16) andrà verificato, con i competenti uffici comunali e regionali, se il noceto esistente, parzialmente interferente con gli interventi di ampliamento del depuratore, sia riconducibile ad un impianto arboreo da legno piuttosto che ad un bosco, la cui riduzione risulterebbe soggetta a specifica autorizzazione e compensazione ai sensi della Legge forestale regionale;

17) lo stesso dicasi per siepi e/o filari alberati e alberi isolati presenti per i quali andranno verificate eventuali forme di tutela vigenti ai sensi della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii.;

18) andrà verificata la eventuale sussistenza di elementi ostativi all'espianto del noceto stante l'eventuale impiego di contributi pubblici per la sua messa a dimora;

19) andrà incrementata la schermatura vegetale, con messa a dimora di essenze vegetali autoctone sia sul perimetro che, compatibilmente con le esigenze di carattere funzionale, all'interno dell'impianto stesso;

20) tali piantumazioni, individuate sulla base di un progetto del verde da redigere prima dell'inizio di lavori concordandone le soluzioni con questi Uffici e con il Comune di Pesaro, andranno prontamente realizzate, e non rinviate a generici stralci successivi; dovranno inoltre essere oggetto di adeguate cure colturali in modo da mantenerne inalterata, nel tempo, l'efficacia in termini di schermatura e mitigazione visiva anche mediante sostituzione di eventuali fallanze;

21) il terreno vegetale asportato dalle zone attualmente a coltivo andrà opportunamente accantonato per il successivo riutilizzo nella sistemazione delle aree a verde;

22) andranno collocate adeguate strutture fono-assorbenti e/o cortine alberate, almeno in direzione dei due recettori più esposti. Si suggerisce inoltre di valutare la possibilità di porre in opera tali barriere già nella fase di cantiere;

23) nella realizzazione e successiva gestione dell'impianto andranno adottate, osservate e garantite tutte le misure di mitigazione previste dal progetto e dal S.I.A. comprese quelle indicate in sede di integrazioni.

II. Di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni elencate al precedente punto I) dal numero (dal numero 15 al numero 20 comprese);

III. Di dare atto che il presente provvedimento di V.I.A. tiene luogo, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n.3/2012, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che si intende rilasciata ai sensi degli artt. 29 ter e 29 nonies del D.Lgs. n. 152/2006 alle condizioni e con le indicazioni formulate nel parere istruttorio Prot. n. 40135 del 07/12/2017 (e relativo allegato) della P.O. 3.4 Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione rifiuti - Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili (Ufficio 3.4.1. Autorizzazione Impianti Gestione Rifiuti) che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;

IV. Di ricordare che ognuna delle indicazioni scritte e grafiche contenute negli elaborati (comprese le relazioni e l'eventuale documentazione integrativa) consegnati per effettuare l'istruttoria costituisce elemento vincolante, che dovrà essere osservato in sede di realizzazione e gestione dell'opera, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente;

V. Di comunicare che l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; eventuale proroga dovrà essere richiesta dal proponente ai sensi del comma 6 art.16 LR n.3/2012;

VI. Di comunicare alla Ditta proponente la conclusione del procedimento invitandola ad autocertificare tramite PEC l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio in modalità digitale di copia conforme dell'atto emanato ai sensi dell'art.3 del D.M. 10/11/2011;

VII. Di comunicare alla Ditta proponente che è tenuta ad informare tempestivamente questo Servizio circa la data di inizio e fine lavori;

VIII. Di trasmettere la presente determinazione:

- a) al Comune di PESARO;
- b) all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;
- c) all'A.S.U.R. Marche Area Vasta n. 1;
- d) alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- e) alla Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino;
- f) al Servizio 3 Amministrativo – Ambiente – Trasporto privato;
- g) alla Regione Carabinieri Forestale "Marche" Gruppo di Pesaro e Urbino;

h) all'AATO di Pesaro e Urbino;

IX. Di comunicare al Presidente di questo Ente l'esito dell'istruttoria sancito dalla presente determinazione;

X. Di provvedere alla pubblicazione dell'esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per estratto sul B.U.R. Marche e nella sua interezza sull'albo on-line di questo Ente dove potrà essere consultato durante il periodo di pubblicazione;

XI. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme quali il permesso di costruire, e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

XII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

XIII. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Donatella Senigalliesi e che la documentazione oggetto dell'istruttoria potrà essere consultata presso lo scrivente Servizio;

XIV. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato a far data dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Autorità competente.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

DS/mag

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. - ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE ESISTENTE IN LOC. BORGHIERIA COMUNE DI PESARO - PROCEDURA INTEGRATA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 5 L.R. N.3/2012 E D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2597 / 2017

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 19/12/2017

Il responsabile del procedimento
DONATELLA SENIGALLIESI
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma

--



Prot.: 40135 del 07/12/2017

Class.: 011-12-2

Fasc.: 25/2012

OGGETTO: Ditta Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro. Procedimento integrato di valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 23, 29 ter e 29 nonies Del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.m. e art. 9 e seguenti della Legge Regionale n. 3/2012 e s.m.i.), relativo al progetto di adeguamento e potenziamento linea fanghi depuratore – località Borgheria – comune di Pesaro. **Parere di competenza Ufficio 3.4.1** **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152. Decreto Legislativo 5 marzo 2014, n° 46. Delibera di Giunta Regione Marche n° 983 del 7 agosto 2014. Legge Regionale 12 ottobre 2009, n° 24. Deliberazione n° 145 del 26 gennaio 2010 “Piano di Tutela delle Acque (PTA e Norme Tecniche Attuative (NTA))”.

PREMESSO che il sottoscritto Massimo Baronciani, in qualità di Responsabile dell’Ufficio 3.4.1., dichiara di non trovarsi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

VISTO,

L’articolo 6 (Oggetto della disciplina), comma 16, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 secondo il quale: L’autorità competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente; d) l’energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere



evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;

- l'articolo 29 – ter (Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 il quale, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il quale prescrive che il soggetto istante fornisca le seguenti informazioni:

a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata; b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione; c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione; d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione; e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché l'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente; f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle; g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione; h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3; i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria; l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16; m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

- l'articolo 29 – quater (Procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;



- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
- che la Ditta Marche Multiservizi S.p.A. (d'ora in avanti denominata Ditta) con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro – Urbino mediante prot. N° 20570 del 13 giugno 2017) ha presentato presso l'Amministrazione Provinciale di Pesaro Urbino apposita domanda per l'avvio del Procedimento Integrato di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui agli artt. 23, 29 – ter e quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, nonché ai sensi degli artt. 5 e 9 della Legge Regionale n° 3/2012, relativo ad un progetto di adeguamento e potenziamento della linea fanghi, del depuratore dislocato in località Borgheria, nel comune di Pesaro;
- che il procedimento ha avuto inizio il 12 giugno 2017 avendone data comunicazione alla Ditta proponente con nota prot. n. 22083 del 23 giugno 2017;
- che in data 27 luglio 2017 si è svolta la Conferenza dei Servizi conclusasi con la richiesta di apposita documentazione integrativa, come da verbale prot. n° 26726/2017, trasmesso a tutti i partecipanti mediante nota prot. n° 28312/2017;
- che mediante PEC del 4 settembre 2017 la Ditta Marche Multiservizi s.p.a. ha trasmesso la seguente documentazione integrativa riavviando pertanto i termini del procedimento: - Relazione di risposta alle richieste di integrazioni della Conferenza dei Servizi del 27/07/2017; AIA-Sintesi non tecnica; Planimetria d'insieme di progetto; - Sezioni di progetto; Recapitato al Fiume Foglia – Planimetria e profilo longitudinale;
- che successivamente, in data 11 ottobre 2017 si è svolta la Conferenza dei servizi, decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, al fine di acquisire i pareri ed i contributi istruttori definitivi di competenza degli enti in indirizzo e relativi al procedimento all'uopo avviato (oggetto della lettera di convocazione: Procedimento integrato di Valutazione d'Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale – articoli 23 e 29 – ter e quater del Decrto Legislativo n° 152/2006 e s.m.i e artt. 5 e 9 e seguenti della Legge Regionale 26 marzo 2012, n° 3 s-m.i. relativo al Progetto di adeguamento e potenziamento linea fanghi depuratore – località Borghesia.- comune di Pesaro – Convocazione Prot. n° 30576 del 16 settembre 2017);



- che la suddetta conferenza giungeva alle seguenti conclusioni, che si riportano qui integralmente, estratte dal verbale della conferenza dei servizi medesima: “(...) *l’acquisizione dei pareri durante l’iter procedimentale sommata al dibattito tenutosi con la conferenza odierna, prefigurano un orientamento sostanzialmente favorevole visto che non sono stati formulati pareri negativi da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento né emersi, in fase istruttoria, aspetti di particolare criticità; si procederà quindi con la fase conclusiva dell’istruttoria per giungere alla stesura del provvedimento finale di VIA-AIA avente anche valore di Autorizzazione Paesaggistica con prescrizioni*”.

DATO ATTO,

- che il presente parere, frutto del Procedimento integrato di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale, avviato ai sensi degli artt. 23, 29 ter e 29 nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.m. , nonché dell’art. 9 e seguenti della Legge Regionale n. 3/2012 e s.m.i) ha incorporato le principali disposizioni della precedente Determinazione n° 2337 del 10 dicembre 2014 (Oggetto: Ditta Marche Multiservizi S.p.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale al trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi nell’impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Località Borgheria di Pesaro – PU. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, Parte II, Titolo III bis – Articolo 29 nonies – Decreto Legislativo n° 46 del 4 marzo 2014. Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009), nonché le modificazioni introdotte dalla successiva Determinazione n° 1030 del 26 maggio 2015 (Oggetto: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, Parte II, Titolo III bis – articolo 29 nonies – Autorizzazione integrativa alla precedente determinazione n° 2337 del 10 dicembre 2014 – Autorizzazione Integrata Ambientale al trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi nell’impianto di depurazione di acque reflue urbane di Borgheria di Pesaro – Ditta Marche Multiservizi S.p.A.);

- che il presente parere contempla il suo eventuale riesame, anche *in conformità alla Delibera di Giunta Regionale Marche n° 983 del 7 agosto 2014*. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle Bat, nuove o aggiornate, applicabili all’installazione e adottate da quando l’autorizzazione è



stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle Bat, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle Bat pertinenti al relativo settore industriale;

- che il riesame dell'autorizzazione, con valenza, anche in termini tariffari, è disposto sull'installazione nel suo complesso, nei seguenti casi: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale di un'installazione; b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

- che il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono; e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."



- che costituisce obbligo del gestore, il comunicare all'Autorità Competente il mancato rispetto dei limiti non appena e in qualunque modo ne venga a conoscenza, dandone una esaustiva giustificazione e proponendo le misure adottate o da adottare per riportare l'impianto ad una situazione di conformità; l'inosservanza degli adempimenti sopra esposti porta all'applicazione dell'articolo 29 – quattordices del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, integrato dal Decreto Legislativo 5 marzo 2014, n° 46;

- che costituisce altresì obbligo, da parte del gestore, di garantire il rispetto delle condizioni (valori limite, frequenze dei controlli e metodiche analitiche di controllo) e delle prescrizioni contenute negli allegati, con precipuo riferimento a: 1) gestione dell'impianto ed adeguamento alle BAT; 2) emissioni in atmosfera; 3) emissioni in acqua; 4) inquinamento acustico; 5) rifiuti; 6) energia; 7) emissioni al suolo; 8). gestione e comunicazioni dei risultati del monitoraggio; 9) controlli a carico degli enti, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- che in base a quanto disposto all'articolo 29 sexies (Autorizzazione Integrata ambientale), il gestore ha l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni, stabilite, peraltro dalla stessa Autorità competente:

a) Al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione; **b)** qualora dalla valutazione di cui alla lettera a) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure; **c)** fatta salva la lettera b), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito,



tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio; **d)** se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

CHE LA DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIENE AUTORIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI STRUTTURALI, IVI RIPORTATI IN SINTESI:

Ampliamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Borgheria. L'area designata al potenziamento dell'impianto risulta localizzata, in parte all'interno dell'area interessata dall'impianto esistente di Borgheria e in parte nell'ambito delle particelle catastali 1072 (2.487 mq) e 73 (2.777 mq su un totale di 8.847 mq). L'area di espansione collocata sulla particella 1072 risulta di proprietà di Marche Multiservizi S.p.A., acquistata con apposito atto notarile mentre la seconda, su di una superficie parziale della particella 73, si classifica come area con apposito vincolo preordinato all'esproprio. La particella catastale 1072, di proprietà della Ditta Marche Multiservizi S.p.A. sarà sede del nuovo comparto di pre - trattamento meccanico e di ricezione dei REF, sgravando il conferimento di tali rifiuti dall'area posta a nord est dell'impianto (disidratazione meccanica) e razionalizzando il layout dell'impianto stesso.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO INTEGRATO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36** (Attuazione della direttiva 1999/31(CE relativa alle discariche di rifiuti).
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152.** Norme in materia ambientale (Suppl. ord. Alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n° 88 del 14 aprile 2006).
- **Legge Regionale 5 ottobre 2009, n° 24;**
- **Direttiva 2010/75/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa a alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento);
- **Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n° 46.**- Attuazione della direttiva 2010/75 UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento);
- **Decreto Ministeriale 24 aprile 2008** – “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n° 59”;



- **Delibera Amministrativa Consiglio Regionale 26 gennaio 2010, n° 145** – Piano di tutela delle acque (PTA) decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, articolo 121”;
- **Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009** (avente ad oggetto “Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”;
- **Delibera di Giunta Regione Marche 6 luglio 2004, n° 770** – Modifiche ed integrazioni alla modulistica per la presentazione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alle D.G.R. n° 1480/2002 e D.G.R. n° 4472003;
- **Delibera di Giunta Regione Marche 1 aprile 2003, n° 447** – Approvazione della procedura per l’istruttoria della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei criteri per la valutazione delle migliori tecniche disponibili”;
- **Legge Regionale 26 marzo 2012, n° 3** – Disciplina regionale della valutazione d’impatto ambientale (VIA);
- **Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n° 334** – Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
- **Legge 26 ottobre 1995, n° 447** – Legge quadro sull’inquinamento acustico;
- **Decreto Ministeriale 31 gennaio 2005** – Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n° 372;
- **D.P.C.M. del 27 dicembre 1988** – Norme tecniche per la redazione degli studi d’impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6 della Legge 8 luglio 1986, n° 349, adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n° 377;
- **Decreto Ministeriale 29 gennaio** - “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell’allegato I del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n° 59”);
- **“Decisione di esecuzione UE 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016”**, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) , a norma della direttiva 2010/745/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell’industria chimica

DATI RELATIVI ALL’IMPIANTO

Ragione Sociale: Società Marche Multi Servizi S.p.A.
P.IVA/CF: 02059030417.
Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 Pesaro.
Sede impianto: località Borgheria di Pesaro.
Legale Rappresentante: Mauro Tiviroli.
Direttore Tecnico: Simona Francolini.

TIPOLOGIA DEL DEPURATORE



Trattamento biologico, in impianto di depurazione di acque reflue urbane, di percolato di discarica, rifiuti di fosse settiche, acque di lavaggio cassonetti R.S.U., acque di sgrondo spazzamento stradale ed acque di lavaggio officine trasporti ed igiene urbana. Punto 5.3 Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi quali definiti nell'Allegato IIA della direttiva 2006/112/CE: punti D8 e D9, con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

DATI IMPIANTO RIPORTATI NELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 2337 DEL 10 DICEMBRE 2014

ANNO PROGETTO ORIGINARIO: **1970**.
PERIODO MODIFICA PROGETTO ORIGINARIO: **1980 – 1990**.
LINEE DI TRATTAMENTO: **4**.
POTENZIALITA' LINEA IN ABITANTI EQUIVALENTI: **90.000 A.E.**
PERIODO DI FUNZIONAMENTO: **IN CONTINUO**.
VOLUME GIORNALIERO MEDIO IN ARRIVO ALL'IMPIANTO (COMPENSIVO DEI RIFIUTI LIQUIDI):
20.000 MC.
PORTATA MEDIA: **MC/H 833**.
PORTATA DI PUNTA: **MC/H 1.400**.
SCARICHI IDRICI (PORTATA DELLE ACQUE SCARICATE NEL 2012): **6.307.970 MC**.
CONSUMO DI ENERGIA 7 (RIFERIMENTO ALL'ANNO 2012): **3.468.298 KW**.
VOLUME GIORNALIERO DI ACQUA DI SCARICO (MEDIA ANNO 2012): **MC/G 17.280**.
CARICHI INQUINANTI IN INGRESSO (COMPENSIVI DEI RIFIUTI LIQUIDI TRATTABILI). **BOD5: MG/L 277; COD: MG/L 569; AZOTO TOTALE: MG/L 176,5; FOSFORO: MG/L 8,6**.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

TIPOLOGIA DEL DEPURATORE: trattamento biologico, in impianto di depurazione di acque reflue urbane, di percolato di discarica, rifiuti di fosse settiche, acque di lavaggio cassonetti R.S.U., acque di sgrondo spazzamento stradale ed acque di lavaggio officine trasporti ed igiene urbana. Punto 5.3. Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi quali definiti nell'Allegato IIA della direttiva 2006/12/CE: punti D8 e D9, con un a capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

| | |
|---|-------------------|
| ANNO PROGETTO ORIGINARIO: | 1970 |
| PERIODO MODIFICA PROGETTO ORIGINARIO: | 1980 – 1990 |
| LINEE DI TRATTAMENTO : | 4 |
| POTENZIALITA' LINEA IN ABITANTI EQUIVALENTI: | 90.000 A.E. |
| CAPACITA' ATTUALMENTE TRATTATA: | 72.000 A.E. |
| PERIODO DI FUNZIONAMENTO: | in continuo |
| QUANTITA' ACQUE REFLUE TRATTATE: | 6.272.000 mc/anno |
| VOLUME GIORNALIERO MEDIO IN ARRIVO ALL'IMPIANTO (COMPENSIVO DEI RIFIUTI LIQUIDI) | |
| PORTATA MEDIA | mc/h 833 |
| PORTATA DI PUNTA | mc/h 1.400 |

L'impianto di trattamento si estende su di una superficie di **27.676 mq** dei quali **1.100 di superficie coperta**. L'impianto è esistente e rientra nella categoria IPPC 5.3 ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, recentemente aggiornato da l Decreto Legislativo 5 marzo 2014, n° 46. L'impianto di depurazione è situato in strada Borgheria n° 59, nei pressi della foce del fiume Foglia (2 Km), in sponda destra, su di un'area compresa tra il fiume e l'Autostrada A14. Coordinate relative al sito: Coordinate Gauss

9

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baronciani@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



Boaga fuso Est (N 4862871 lat. – E 2349272 lon.). L'impianto, nel suo complesso risulta costituito da una fase di trattamento meccanico accompagnata da una fase di trattamento biologico, a servizio delle acque reflue urbane di Pesaro.

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (B.A.T.) APPLICATE IN OTTEMPERANZA AI PRINCIPI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152

Per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili si sono utilizzate le "Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di trattamento chimico – fisico e biologico dei rifiuti liquidi (tratte dal D.M. 209 gennaio 2007 e pubblicate nella G.U. del 7 giugno 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n° 59)" ed i BAT Reference Documents europei. Il progetto ha fatto inoltre riferimento alla "Decisione di esecuzione UE 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016", che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili BAT), a norma della direttiva 2010/745/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica". L'attuale progetto contempla anche i principi riferibili a parti del Piano di tutela delle Acque" e delle "Norme Tecniche Attuative" in esso contenute, che presuppongono, con precipuo riferimento all'articolo 49 (autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue) che gli impianti di depurazione presso i quali può essere effettuato il trattamento dei rifiuti liquidi, debbano rispettare taluni requisiti di carattere tecnico – gestionale. Tra questi, nella fattispecie (lettera d), l'utilizzo della migliore tecnica disponibile per la rimozione degli inquinanti ed in particolare delle sostanze prioritarie, pericolose prioritarie e delle altre sostanze di cui alla tabella 1/b dell'Allegato 1 del DMATTM 14 aprile 20089, n° 56".

B.A.T GENERALI

BAT: addestramento, tirocinio e sensibilizzazione degli operatori.

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATO. Il gestore provvede ad organizzare corsi di formazione relativi al processo ed all'uso delle macchine

BAT: ottimizzazione del controllo dei parametri di processo mediante analisi strumentali ed analisi chimiche.

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. Controllo dei parametri in ingresso da parte del gestore, settimanalmente (pH, COD, Ammoniaca); settimanalmente su acque di scarico (pH, ammoniaca, nitriti, nitrati, cloro residuo); quotidianamente su fanghi (concentrazione fanghi in ossidazione, controllo microscopico), controllo in continuo e registrazione dell'ossigeno disciolto; analisi quindicinali da parte dell'ARPAM di Pesaro; autocontrolli quindicinali.

BAT: mantenimento dell'efficienza delle attrezzature e degli impianti.

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. Manutenzione programmata per ciascuna delle macchine in uso.

BAT: adozione dei principi del SGA.

MODALITA' DI ADOZIONE: NON ADOTTATA. La gestione dell'impianto avviene sulla base di un disciplinare.



BAT: predisposizione dei piani per le situazioni d'emergenza.

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. Telecontrollo sulle 24 ore con chiamata telefonica di emergenza al personale in reperibilità in ordine gerarchico.

B.A.T. RIFIUTI IN INGRESSO

BAT: caratterizzazione dei rifiuti in ingresso per i principali parametri.

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA.

BAT: implementazione di procedure di preaccettazione documentazione su tipologia di rifiuto conferito, analisi e accettazione dei rifiuti.

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA.

BAT: predisposizione di un registro delle quantità e delle tipologie di rifiuti in ingresso per garantire la tracciabilità del trattamento dei rifiuti. registrazione del carico sul registro di carico/scarico.

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA.

BAT: separazione delle acque che contengono metalli pesanti e loro pretrattamento prima della miscelazione con il resto dei reflui.

MODALITA' DI ADOZIONE: NON ADOTTATA. Il contenuto in metalli pesanti delle acque è basso.

BAT: utilizzazione di pretrattamento biologico per rifiuti ad alto carico organico.

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. Tutti i rifiuti prima di entrare in vasca di ossidazione passano attraverso una fase di preareazione che avviene nel comparto di equalizzazione.

BAT: miscelazione opportuna dei reflui e dei rifiuti in ingresso per favorire l'equalizzazione dei rispettivi carichi inquinanti.

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. I rifiuti vengono protrattati meccanicamente (microgrigliatura) e sono miscelati all'ingresso dell'impianto con i reflui urbani.

B.A.T. TRATTAMENTO DEPURATIVO

BAT: installazione di un efficiente sistema centrale di allarme di non funzionamento del processo depurativo.

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. Sistema di telecontrollo.

BAT: separazione solidi mediante sedimentazione, flottazione o filtrazione.

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. Microgrigliatura, sedimentazione secondaria.

BAT: rimozione delle sostanze biodegradabili attraverso sistemi di trattamento biologico.

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. Ossidazione delle sostanze organiche mediante il sistema biologico aerobico a fanghi attivi.



BAT: implementazione di tecniche per la rimozione dell'azoto (nitrificazione e denitrificazione).
MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. Viene utilizzato alluminato di sodio al 11% per migliorare, accelerare e garantire una migliore rimozione del fosforo. Il dosaggio di alluminato di sodio migliora anche la sedimentabilità del fango in sedimentazione finale.

BAT: concentrazione dei fanghi mediante ispessimento e disidratazione.
MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. Ispessitore di fanghi.

BAT: stabilizzazione dei fanghi per i successivi trattamenti o smaltimento in discarica.
MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. I fanghi sono stabilizzati aerobicamente e vengono avviati in discarica dopo centrifugazione.

B.A.T ACQUE

BAT: minimizzazione del consumo acqua.
MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. A tal fine viene utilizzata in buona parte come acqua di processo e per irrigazione, l'acqua disinfettata in uscita dall'impianto.

BAT: adozione di procedure per la riduzione del rischio di sversamenti accidentali sul suolo e nell'acqua durante la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e in uscita, regolare controllo delle vasche e delle tubazioni.
MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA.

BAT: separazione delle acque di pioggia.
MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA.

BAT: monitoraggio e controllo della qualità dei reflui scaricati e dei fanghi.
MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. Analisi chimiche del gestore e analisi chimiche e batteriologiche dell'ARPAM di Pesaro.

B.A.T. ARIA

BAT: copertura di comparti caratterizzati dalla formazione di cattivi odori e utilizzo di un sistema di estrazione dell'aria esausta.
MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. La stazione di microgrigliatura iniziale è coperta e le arie aspirate sono trattate in un impianto a biofiltro. Le centrifughe per i fanghi sono in struttura chiusa e aspirata. L'aria aspirata è trattata in un impianto di adsorbimento a zeoliti attivate.

BAT: installazione di un sistema di trattamento delle arie maleodoranti.
MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. Solo sulle arie provenienti dalla fase di microgrigliatura e centrifugazione. .

BAT: prevenzione del rischio esplosioni.



MODALITA' DI ADOZIONE: NON ADOTTATA. Nell'impianto non esistono processi anaerobici che producono metano (esplosivo).

BAT: triduzione delle emissioni derivanti dall'utilizzo del biogas.

MODALITA' DI ADOZIONE: NON ADOTTATA. Nell'impianto non si produce e non si utilizza bioga.

B.A.T. RIFIUTI SOLIDI

BAT: smaltimento adeguato dei fanghi prodotti presso ditta autorizzata o all'interno dello stesso impianto.

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. I fanghi sono inviati alla discarica controllata per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete.

BAT: predisposizione di un registro dei rifiuti prodotti

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. I rifiuti vengono registrati ed annualmente viene compilato il MUD.

B.A.T. RUMORE

BAT: riduzione del rumore in funzione della presenza di centri abitati nelle vicinanze.

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. Si sono costruiti silenziatori a setti con lana di roccia in corrispondenza delle finestre in aerazione delle strutture chiuse in cui sono alloggiati i compressori. Quattro compressori sono anche coperti da un cappotto silenziatore.

B.A.T. ADDITIVI CHIMICI

BAT: predisposizione di un archivio documenti sui preparati chimici utilizzati

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA.

BAT: applicazione del principio di sostituzione dei prodotti più pericolosi con analoghi preparati a minore pericolosità.

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA.

BAT: adozione di misure per prevenire la dispersione accidentale di sostanze chimiche sul suolo e nell'acqua durante la movimentazione e lo stoccaggio.

MODALITA' DI ADOZIONE: ADOTTATA. I serbatoi contenenti ipoclorito risultano sistemati in vasche di contenimento.

DATI PRINCIPALI INERENTI ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ESISTENTE

- la potenzialità complessiva dell'impianto è la seguente: abitanti equivalenti: 90.000; volume giornaliero medio in arrivo all'impianto è di mc. 20.000 (comprensivi dei rifiuti liquidi); portata media: mc/h 833; portata di punta: mc/h 1.400;

- carichi inquinanti in entrata (comprensivi dei rifiuti liquidi trattabili): BOD5: Mg/l 277; COD: Mg/l 569; Azoto totale: Mg/l 76,5; Fosforo: Mg/l 8,6;

- volume giornaliero di acqua di scarico: (media anno 2012): mc/g 17.280;



- consumo di energia (riferimento all'anno 2012): 3.468.298 kWh;
- scarichi idrici (portata delle acque di scarico nell'anno 2012): 6.307.970 mc.;
- carichi inquinanti entranti (compresi rifiuti liquidi trattabili):

| | | |
|-----------------|------|------|
| a) BOD5 | Mg/l | 277 |
| b) COD | Mg/l | 569 |
| c) Azoto totale | Mg/l | 76,5 |
| d) Fosforo | Mg/l | 8,6 |

QUANTITATIVI DI PERCOLATO DI DISCARICA E DELLA LAVACASSONETTI AFFLUITI ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BORGHERIA NELL'ANNO 2012

| | |
|-----------------|--------------|
| C.E.R. 19.07.03 | mc 16.029,00 |
| C.E.R. 16.10.02 | mc. 48,50 |

QUANTITATIVI E TIPOLOGIE DI RIFIUTI IN USCITA NELL'ANNO 2012

| CODICE C.E.R. | TIPO DI RIFIUTO | QUANTITATIVI ANNO 2012 Kg |
|---------------|---|---------------------------|
| 19.08.01 | Vaglio + Vaglio EPN | 165.660 |
| 19.08.05 | Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (impianto di trattamento di Loc. Borgheria (PU) | 4.932.820 |
| 19.08.02 | Rifiuti dell'eliminazione delle sabbie | 211.140 |
| 13.02.08* | Altri oli per motori, ingranaggi, lubrificazioni | 0 |

DESCRIZIONE SINTETICA DEL CICLO DI DEPURAZIONE ESISTENTE

Attualmente la filiera di trattamento della linea acque è composta dai seguenti elementi: 1) **vasca di arrivo liquami**, all'interno della quale confluiscono i reflui fognari provenienti dai vari sollevamenti presenti nella rete fognaria; 2) **sezione di grigliatura fine**; 3) **stazione di aspirazione e trattamento** dell'aria esausta prelevata dal locale di grigliatura, costituita da un biofiltro a doppio stadio; 4) **due vasche di accumulo reflui**; 5) **quattro linee di trattamento secondario**; 6) **stazione di dosaggio di alluminato di sodio** 7) **due comparti di disinfezione finale** con dosaggio di ipoclorito di sodio; due stazioni di ricezione e pre-trattamento di grigliatura dei bottini.

La filiera di trattamento della linea fanghi risulta composta dalle seguenti unità: 1) **due bacini di pre-ispessimento statico**, 2) **una vasca di stabilizzazione aerobica**, 3) **bacino di post-ispessimento statico**, 4) **sezione di disidratazione meccanica dei fanghi**; 5) **stazione di aspirazione e trattamento dell'aria esausta prelevata dal locale di disidratazione**.

La Ditta applica inoltre specifiche istruzioni tecniche in relazione agli **scarichi industriali** recapitanti nelle proprie fognature, attraverso le seguenti fasi: pianificazione dei controlli; campionamento, programmato e no; determinazioni analitiche, comunicazione dei risultati revisione delle analisi (documento IT 649.1 – Controllo scarichi industriali recapitanti in fognatura – Istruzione Tecnico Operativa del Sistema Integrato).

DESCRIZIONE DEL CICLO DELLE MATERIE PRIME E DEI PRODOTTI FINITI

1) **MATERIE PRIME PRINCIPALI** (le quali affluiscono all'impianto e subiscono un trattamento meccanico – biologico): acque reflue urbane, rifiuti liquidi provenienti dalle operazioni di spurgo delle fosse settiche e delle vasche Imhoff; rifiuti liquidi provenienti dalla lavacassonetti, percolato di discarica, altri rifiuti



compatibili. 2) **MATERIE PRIME COMPLEMENTARI DI PROCESSO:** ossigeno (dell'aria con il quale si fornisce ossigeno al metabolismo dei batteri); ipoclorito di sodio (antialgale e disinfettante); alluminato di sodio (facilita l'abbattimento del fosforo); polielettrolita (condizionate i fanghi per la centrifugazione), zeolite attiva (adsorbente le sostanze maleodoranti). **MATERIE PRIME DI SUPPORTO ALLE MACCHINE:** lubrificanti (favorevoli al funzionamento delle macchine); **FONTI ENERGETICHE:** elettricità (alimentante tutti i motori elettrici); calore (utile al riscaldamento degli uffici).

**PRESCRIZIONI INTRODOTTE MEDIANTE LA DETERMINAZIONE N° 1030 DEL 26 MAGGIO 2016,
QUALI MODIFICAZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N° 2337 DEL 10
DICEMBRE 2014**

(A)

MODIFICAZIONI DELLA DETERMINAZIONE N° 2337 DEL 10 DICEMBRE 2014 CON RIFERIMENTO AL
DACR 145/2010 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE – NTA (NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE)
SECONDO LE INTEGRAZIONI DISPOSTE DA PROVINCIA – ARPAM

a) per i parametri “fosforo totale (P) ed “azoto totale” (N), i valori limite, rispettivamente di 2 e 15 mg/l, devono intendersi riferiti alla media annuale;

devono inoltre essere rispettati i seguenti valori limite riferiti ai parametri: “azoto ammoniacale” (NH₄) ≤ 15 mg/l; “azoto nitroso” (N) ≤ 0,6 mg/l; “azoto nitrico” (N) ≤ 20 mg/l;

b) dalla sommatoria dei valori limite riferiti, rispettivamente ai seguenti parametri: “Tensioattivi cationici” (mg/l 0,2), “Tensioattivi non ionici BIAS” (mg/l 0,3), “Tensioattivi anionici MBIAS” (mg/l – 0,5) si deduce che il valore limite complessivo corrispondente a 1 mg/l, è palesemente inesatto, mentre il Parametro “Tensioattivi totali” riporta, con esattezza, il Valore limite 2. Si dovrà intendere pertanto soggetta a modificazione la tabella 4 elidendo i tre parametri distinti, e lasciando la sola voce riassuntiva, denominata “Tensioattivi totali” valore limite ≤ 2 (due) mg/l

c) Con riferimento al Parametro “Escherichia coli”, unità di misura UFC/100 ml, la Tabella 4 riporta un Valore limite di 500 per il periodo 1 aprile – 30 settembre ed un Valore limite 5000 per il periodo 1 ottobre – 31 marzo. Diversamente, il comma 6 dell'articolo 32 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del Piano di Tutela delle Acque, stabilisce l'adozione di un diverso e meno restrittivo valore per cui si ritiene di adottare i seguenti valori limite: 3.000 UFC/100 mL nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 settembre di ogni anno; 5.000 UFC/100 mL nel rimanente periodo (1° ottobre – 14 marzo dell'anno successivo).

15

P.O. 3.4 “TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI”

UFFICIO 3.4.1 “AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baronciani@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



(B)

MODIFICAZIONI DELLA DETERMINAZIONE N° 2337 DEL 10 DICEMBRE 2014 CON RIFERIMENTO ALLA
NOTA DEL 10 FEBBRAIO 2014

- 1) pagina 11 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014:B.A.T. TRATTAMENTO DEPURATIVO 4^A BAT. Prescrizione così modificata: rimozione dell'azoto (denitrificazione e nitrificazione) **e del fosforo**;
- 2) pagina 11 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014:B.A.T. ACQUE 1^A BAT. Prescrizione così modificata: A tal fine viene utilizzata in buona parte come acqua di processo, e per irrigazione **interna al depuratore**, l'acqua in uscita dall'impianto;
- 3) pagina 12 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014:B.A.T. ACQUE ULTIMA BAT: Prescrizione così modificata: **analisi chimiche e batteriologiche del gestore e ARPAM di Pesaro**;
- 4) pagina 12 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014:B.A.T. RIFIUTI SOLIDI: Prescrizione così modificata: i fanghi sono inviati alle discariche controllate per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete, Cà Lucio ovvero presso discariche comunque autorizzate;
- 5) pagina 12 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014: B.A.T. ADDITIVI CHIMICI.: Prescrizione così modificata: I serbatoi contenenti ipoclorito, **alluminato di sodio e polielettrolita** risultano sistemati in vasche di contenimento;
- 6) pagina 17 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014: Prescrizione così introdotta: :6) acque di sgrondo spazzamento stradale (..) C.E.R. 190899 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
- 7) pagina 17 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014: Prescrizione così introdotta: (..) l'impianto nel suo complesso, risulta costituito da una fase di trattamento meccanico (**grigliatura**) seguita da un fase di trattamento biologico e quindi dalla centrifugazione dei fanghi prodotti;
- 8) pagina 18 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014: Prescrizione così introdotta: (...) sono inviati alle discariche controllate per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete, Cà Lucio ovvero presso discariche comunque autorizzate;
- 9) pagina 19 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014: Prescrizione così introdotta: (...) la disidratazione meccanica del fango avviene mediante **l'utilizzo di centrifughe**;



10) pagina 1/3 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014 Prescrizione così introdotta (...) l'apposito automezzo trasferisce il fango alla Discarica di Cà Aspre o di Cà Lucio ovvero presso discariche comunque autorizzate;

11) pagina 1/3 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014 Prescrizione così introdotta: Il percolato proveniente dalla Discarica di Cà Asprete e dalla Discarica della Grancia, (...) subisce una preareazione e un miscelamento con fanghi che permette di iniziare la fase di ossidazione biologica vera e propria;

12) pagina 20 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014 Prescrizione così introdotta: (..) il fango viene trasferito presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete o di Cà Lucio ovvero presso discariche comunque autorizzate;

13) pagina 22 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014 Prescrizione così introdotta: nell'ALLEGATO 2 all'interno della tabella riassuntiva delle emissioni in atmosfera per quanto riguarda la E1 si parla di Torre ad assorbimento (a zeolite). La modificazione così introdotta dispone che il trattamento venga effettuato mediante biofiltro;

14) pagina 23 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014 Prescrizione così introdotta: sempre nell'ALLEGATO 2 all'interno della tabella riassuntiva il trattamento del punto di emissione E1 è da intendersi con biofiltro;

15) pagina 24 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014 Prescrizione così introdotta: temperatura: indicare il metodo per la temperatura – ph: indicare il metodo per il ph;

16) pagina 26 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014 Prescrizione così introdotta: eliminare limiti indicati. Tutto come nota inviata in sede di richiesta di rinnovo. Rimane valido il limite per i tensioattivi totali;

17) pagina 28 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014 Prescrizione così introdotta: sono tutti campioni medi su 24 h; il parametro escherichiacoli è istantaneo;

18) pagina 28 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014 Prescrizione così introdotta: alla terza riga dalla fine della tabella a pagina 29 il punto di controllo del corretto funzionamento è "Alimentazione centrifuga" e non "Interno alla vasca di stabilizzazione";

19) Tabella n° 8 della Determinazione n. 2337 del 10 dicembre 2014 Prescrizione così introdotta. Provenienza: Discarica di Cà Asprete e della Grancia.



CONTROLLO SCARICHI INDUSTRIALI RECAPITANTI IN FOGNATURA

L'Ente Gestore provvede ad assicurare le modalità operative inerenti il controllo degli scarichi industriali recapitanti nelle fognature di propria gestione, attraverso le seguenti fasi: a) pianificazione dei controlli; b) campionamento (programmato e no); c) determinazioni analitiche; d) comunicazione dei risultati; e) revisione delle analisi. I controlli ivi descritti risultano articolatamente descritti nel documento "IT 649.1 – CONTROLLO SCARICHI INDUSTRIALI RECAPITANTI IN FOGNATURA. (ns. prot. n° 37127 del 13 novembre 2017) al quale si accompagnano i seguenti documenti adottati dalla Ditta: 1) M 649.1.1. PIANO DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI CHE RECAPITANO NELLE RETI FOGNARIE GESTITE DA MMS, 2) M 649.1.2 VERBALE DI CAMPIONAMENTO; 3) M 649.1.3 VERBALE DI APERTURA CAMPIONI E DI ASSISTENZA ALLE ANALISI; 4) TIPOLOGIE DI SCARICO INDUSTRIALE SUDDIVISE IN BASE ALLE ATTIVITA' INDUSTRIALI CHE LI GENERANO; 5) P 759 GESTIONE DELLE ANALISI DI LABORATORIO; 6) P 649 CONTROLLO FOGNATURE E SCARICHI INDUSTRIALI.

DATI IMPIANTO STATO PROGETTUALE

| |
|--|
| LINEE DI TRATTAMENTO: 4. POTENZIALITA' LINEA IN ABITANTI EQUIVALENTI: 116.550 A.E. PERIODO DI FUNZIONAMENTO: IN CONTINUO. VOLUME GIORNALIERO MEDIO IN ARRIVO ALL'IMPIANTO (COMPRESIVO DEI RIFIUTI LIQUIDI): 20.000 MC. QUANTITA' DI ACQUE REFLUE TRATTATE: 8.103.00 mc/anno. PORTATA MEDIA IN TEMPO SECCO: mc/h 925. PORTATA DI PUNTA: mc/h 2.775. CONSUMO DI ENERGIA: 4050 MWh/anno. |
|--|

GESTIONE DELL'IMPIANTO E ADEGUAMENTO ALLE BAT

a) Comunicazione dell'avvenuto adeguamento.

Il gestore dell'impianto, entro 30 giorni dalla effettuazione di ogni eventuale intervento di adeguamento alle BAT comunica all'autorità competente la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista la messa a regime.

b) Gestione dell'impianto.

Non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza.

- il gestore dell'impianto di depurazione deve accuratamente controllare il carico di adduzione al depuratore al fine di comunicare l'avvenuta saturazione della potenzialità dell'impianto all'Autorità Competente ed all'Autorità d'Ambito;
- qualora il gestore appaltasse a terzo, diverso dall'attuale, la conduzione tecnica dell'impianto, il subentrante deve rispondere alle norme che regolamentano l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti per la gestione di impianti di titolarità di terzi. Di tale subentro deve esserne data tempestivamente notizia all'Autorità Competente ed all'Autorità d'Ambito;



- la Ditta è tenuta comunicare all'Autorità Competente ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio dell'attività autorizzata.

d) Fasi critiche della gestione dell'impianto.

Sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite, fissati negli allegati al presente decreto, i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto; tali fasi sono assolutamente eccezionali rispetto alla normale gestione dell'impianto;

- tutte le interruzioni temporanee totali o parziali che siano dovute a guasti, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, devono essere accompagnate dall'attivazione delle procedure, accorgimenti tecnici e strumenti supplementari atti a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento dell'impianto, mantenere in esercizio regolare la maggior parte delle funzioni depurative utilizzabili, evitare per quanto possibile il contatto degli inquinanti con le componenti ambientali;

e) Controlli e monitoraggio.

A decorrere dalla data di ricevimento della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, il gestore dell'impianto effettua autonomi controlli sulle emissioni relativamente alla determinazione degli inquinanti indicati nei presenti allegati dell'Autorizzazione medesima, secondo le modalità e con la frequenza ivi riportate. Entro il 30 aprile di ogni anno il gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità competente, al Comune di Pesaro e all'ARPAM i risultati dell'anno solare concluso.

f) Altre prescrizioni generali relative ai controlli.

Il gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte; il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;

- nel caso in cui venissero realizzati impianti con emissioni in atmosfera convogliate, ferma restando la necessità di valutarle sulla base del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, il gestore dovrà realizzare un foro di prelievo in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti; i condotti di scarico dovranno altresì essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria; è opportuno che ogni punto di emissione dovrà essere almeno un metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di dieci metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di cinquanta metri;

g) Comunicazione eventi accidentali.

Il gestore, qualora si verificano eventi che possono provocare rischi per l'ambiente (acqua, aria, suolo, flora e fauna), inconvenienti da rumore e odore e pericolo per la salute umana, entro 24 (ventiquattro) ore informa l'Autorità competente, il Comune di Pesaro e l'ARPAM, adotta tempestivamente le misure necessarie al ripristino delle conformità ed invia i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

h) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività.

Entro e non oltre 3 (tre) mesi dall'avvenuta chiusura, l'ente gestore dovrà presentare all'Amministrazione scrivente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. di Pesaro ed al comune di Pesaro, il piano di bonifica e di ripristino ambientale, il quale è riferito agli obiettivi di recupero e di sistemazione dell'area in



relazione alla destinazione d'uso dell'area stessa. Il piano di bonifica e ripristino ambientale dell'area ha la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Parte Quarta, Titolo V – Bonifica dei siti contaminati) e s.m.i.

DATI RELATIVI ALL'IMPIANTO

Ragione Sociale: **Società Marche Multiservizi S.p.A.**

P.IVA/CF: **02059030417**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144 Pesaro**

Sede impianto: **località Borgheria di Pesaro**

Legale Rappresentante: **Mauro Tivioli**

Direttore Tecnico: **Simona Francolini**

- che, sulla base del medesimo contributo ARPAM Provinciale, l'Ufficio 3.4.1. fornisce le seguenti prescrizioni:

MATRICE ACQUE

Nella fase di cantiere, le acque reflue prodotte dal lavaggio ruote e mezzi, le acque reflue di prima pioggia (art. 42 delle NTA del PTA) ricadenti su aree dedicate alla distribuzione del carburante, alla manutenzione dei mezzi da lavoro o allo stoccaggio dei rifiuti, nonché qualsiasi altra acqua reflua prodotta durante l'attività di cantiere, dovrà essere smaltita nel rispetto della normativa vigente per le acque reflue industriali. Considerato quanto sopra si ritiene che il potenziamento del depuratore così come previsto nel presente progetto, unitamente a tutte le opere di collettamento di reflui che sono in programma, dovrà garantire un trend migliorativo nel tempo delle acque del Fiume Foglia, sia degli indicatori sia dei parametri che caratterizzano tali indicatori, al fine del raggiungimento degli Obiettivi di Qualità previsti per il 2027, che potrebbe essere verificato con i dati dei monitoraggi istituzionali nelle stazioni a valle dello scarico.

MATRICE ARIA

Per quanto riguarda la situazione attuale della qualità dell'aria, vengono riportati i dati di emissione di PM₁₀, PM_{2.5}, NO₂, SO₂, CO, ozono e benzene per l'anno 2016 delle stazioni di Monitoraggio di Pesaro- Via Scarpellini e Fano- Via Montegrappa. Di tali dati viene fornito il valore medio annuo i quali evidenziano un stato della qualità dell'aria *buono* non comportando situazioni critiche; tali



dati possono ragionevolmente essere rappresentativi della zona in esame. Tuttavia, modellizzati tra di loro, non vengono utilizzati come input nel modello di ricaduta di emissioni (vedi sopra).

L'analisi meteorologica è stata effettuata con i dati ricavati dalla rete agrometeo ASSAM (anni 1961-2016) e dati statistici basati su osservazioni nel Comune di Pesaro per quanto riguarda il vento (anni 2011-2015). La rosa dei venti ottenuta mostra direzioni di provenienza prevalenti nei settori ESE e W in minor parte.

Per quanto riguarda i recettori sensibili, si prende atto dell'unico identificato a 50 m in direzione NE. Dalla visione della mappa ne risulterebbero altri ricadenti in un raggio di 500 m dall'area dell'impianto.

La documentazione fornita analizza e stima i vari contributi all'inquinamento atmosferico (in particolare PM_{10}) dovuto alle varie fasi dell'attività di cantiere (scotico e sbancamento del materiale, carico e scarico del materiale rimosso, formazione e stoccaggio del materiale, erosione del vento dei cumuli, polveri prodotte da transito dei mezzi su strade non asfaltate) utilizzando le procedure dei manuali EPA AP-42 recepiti nelle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatto dalla Provincia di Firenze, e ne vengono considerate le misure di mitigazione che risultano essere condivisibili. Vengono valutate le emissioni, post mitigazione, attraverso la consultazione delle tabelle "Linee Guida della provincia di Firenze" che relazionano i giorni di emissione/anno con la distanza dai recettori e con la soglia di emissione di PM_{10} (g/h) in seguito alla quale verificare se sono necessarie ulteriori azioni; tuttavia, vista la temporalità dell'intervento, si può affermare che tali emissioni siano di limitato impatto..

In merito alle sostanze emesse in atmosfera, viene ribadito che le sostanze considerate e stimate in emissione sono ammoniaca (NH_3) e idrogeno solforato (H_2S); sono riportati i risultati dei monitoraggi AIA 2014 e 2015. Si ritiene sin da ora di proporre, contestualmente alla necessaria fase di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (da riferirsi in particolare alla linea di trattamento fanghi come si evince dalla lettera p) della parte I, allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), un monitoraggio di tali sostanze nelle emissioni.

In merito agli odori, si reputa opportuno un intervento dell'Autorità Competente (A.C.) la quale, in caso di emergenti problemi riconducibili al presente progetto, potrebbe prescrivere l'effettuazione di una campagna di monitoraggio odorigeno secondo la norma UNI EN 13725 (da valutarsi ad esempio secondo quanto stabilito dalle linee guida della Regione Lombardia attualmente in fase di lavorazione e reperibili sul sito internet (www.reti.regione.lombardia.it), ed eventualmente ulteriori accorgimenti e prescrizioni in riferimento alle linee guida della Regione Lombardia specifiche per gli impianti di depurazione acque reflue, che la ditta si dovrebbe impegnare ad adottare (ad esempio il confinamento di determinate sezioni dell'impianto).

MATRICE RADIAZIONI



Campi elettromagnetici: si è preso atto dalla “Relazione di risposta alle richieste di integrazioni della conferenza dei Servizi del 27/7/2017” (Paragrafo 2.2.3.1) che il nuovo cavidotto interrato di alimentazione in MT (20 kV) alla cabina elettrica MT/BT dell’impianto avrà le seguenti caratteristiche:

- sarà di tipo tripolare ad elica con conduttori in alluminio;
- avrà sezione di 185 mm² e portata al limite termico di 360 A;
- sarà posato ad una profondità minima di 120 cm.

Con riferimento al Decreto 29/5/2008 punto 3.2, l’elettrodotto interrato di media tensione in cavo cordato ad elica risulta escluso dalla metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto in quanto l’ampiezza della fascia associabile è di dimensione trascurabile. Pertanto, considerate le caratteristiche dell’elettrodotto e tenuto conto che il suo tracciato passa lontano da luoghi adibiti a possibili permanenze superiori a quattro ore giornaliere, si può affermare che **il progetto è conforme alla normativa vigente relativamente all’esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici.**

Rumore: con riferimento alla relazione previsionale di impatto acustico redatta a marzo 2017 dal tecnico competente in acustica Silvano Maschio relativa alla ditta di cui all’oggetto, **si ritiene idonea la documentazione prodotta.**

Nonostante il calcolo teorico effettuato non evidenzi il superamento di alcun limite, si prescrive quanto segue:

- a) la ditta dovrà fare ricorso a tutti gli accorgimenti possibili al fine di minimizzare il disturbo ai recettori durante la fase di cantiere; in caso di accertata impossibilità del rispetto dei limiti di rumore, essa potrà richiedere autorizzazione in deroga per attività temporanee;
- b) nella scelta delle apparecchiature e nella fase costruttiva, il responsabile della ditta dovrà mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore suggeriti a pag. 61 della relazione previsionale di impatto acustico;
- c) al termine degli interventi il responsabile della ditta dovrà eseguire, come indicato a pag. 61, un monitoraggio atto a verificare che le ipotesi di progetto siano effettivamente rispettate.

MATRICE RIFIUTI/SUOLO

L’opera prevede, nell’area ove sarà realizzato l’ampliamento della linea fanghi del depuratore, uno sbancamento totale di 18.300 mc di terreno, quantità che il proponente dichiara di voler gestire nel seguente modo:

- 11.900 mc = rifiuti avviati a discarica o preferibilmente impianti di recupero.



- 6.400 mc = sottoprodotto dell'attività di scavo per rimodellamenti in sito (invocando il comma 1 lettera c dell'art. 185 del D.lgs 152/2006 = riutilizzo in situ di materiale da scavo non contaminato).

Secondo la normativa in vigore al momento delle richieste avanzate in merito al progetto in oggetto, quanto presentato dalla ditta proponente è sufficiente per poter dichiarare regolare e possibile il riutilizzo in situ dei 6.400 mc di terre e rocce da scavo.

Si prescrive, quindi, che le aree di stoccaggio del terreno movimentato in deroga in regime di sottoprodotto debbano essere mantenute differenziate e appositamente segnalate dalle aree di accumulo del materiale gestito come rifiuto. Si dovrà, inoltre provvedere a registrare i rifiuti generati nelle operazioni di scavo insieme agli altri rifiuti di cantiere e si dovrà apporre idonea segnaletica al fine di permettere, in eventuale fase di controllo, il riconoscimento e la suddivisione fra i sottoprodotti ed i rifiuti.

Inoltre, non è possibile non tenere in considerazione il fatto che il restante materiale 11.900 mc, che verrà movimentato come rifiuto, andrà a causare un notevole impatto ambientale indiretto sulla matrice rifiuti.

In un territorio provinciale che ad oggi presenta un'autosufficienza per lo smaltimento in discarica non superiore a 10 anni, sottrarre spazio per l'abbancamento di rifiuti solidi urbani smaltendo del materiale che se sottoposto ad un piano di utilizzo, potrebbe essere gestito come sottoprodotto delle attività di scavo e quindi riutilizzato piuttosto che depositato in discarica, risulta un'operazione di grande impatto sull'ambiente.

Si ricorda che tale materiale scavato, qualora allontanato dal cantiere come rifiuto, se destinato in discarica non potrà essere riutilizzato come materiale di ricopertura del rifiuto, perché esso stesso è già stato definito rifiuto. Se si volesse utilizzare il rifiuto come ricopertura, questo dovrà essere sottoposto ad idonea fase di recupero, prima dell'abbancamento nella medesima discarica.

Infine, per quanto attiene alle tematiche della matrice Suolo ed Acque sotterranee, si prende atto di quanto inviato nella documentazione integrativa. In particolare che la Fig. 18 derivante dallo studio (non accluso nella documentazione inviata) *“Perimetrazione delle zone di salvaguardia dei pozzi acquedottistici dell'Aspes e valutazione della vulnerabilità dell'acquifero alluvionale di fondovalle”* [Farina, 1998] presentata nel D-R-220-20 SIA rappresenta la zona di protezione del campo pozzi Borgheria definita calcolando l'isocrona a 60 giorni. Visto che nel PRG 2000 del Comune viene comunque riportato il vincolo di 200m dell'area di tutela delle acque sotterranee, si rimanda all'autorità competente (Regione Marche ed Autorità di Bacino) per le opportune valutazioni.

Riguardo la matrice Acque Sotterranee, si prescrive che, prima delle attività di demolizione ed ampliamento del depuratore, vengano campionati in contraddittorio con ARPAM i pozzi e piezometri presenti nel sito per avere un valore di riferimento dello stato ante operam dell'acquifero. Le date dovranno essere concordate e comunicate ad ARPAM con congruo anticipo (almeno 15 gg). I parametri da analizzare dovranno essere definiti assieme ad ARPAM e comunque includeranno i contaminanti di interesse per le attività del depuratore.

Si richiede inoltre l'invio dello studio di *Farina, 1998* onde avere una visione dettagliata dell'acquifero nella zona di interesse.



Per quanto concerne la matrice suolo, si prescrive che il campionamento del terreno a fondo scavo da effettuarsi a seguito della demolizione delle vasche venga effettuato in contraddittorio con ARPAM. Le date dovranno essere concordate e comunicate ad ARPAM con congruo anticipo (almeno 15 gg).

- che, sulla base del medesimo contributo ARPAM Regionale l'Ufficio 3.4.1. fornisce le seguenti prescrizioni:

Consumo risorse idriche (Tabella 3.8 del PMC proposto): si ritiene utile che il Gestore riporti i consumi annuali delle acque sotterranee emunte dai pozzi DPS74 e DPS75.

Sistema di trattamento (Tabella 3.13 del PMC proposto): in relazione all'emissione E1, visto la tipologia del sistema di abbattimento presente (biofiltro), si ritiene che il Gestore debba implementare la seguente procedura di manutenzione al fine di garantire la corretta efficienza del sistema di trattamento:

Controllo e registrazione del pH del sistema di umidificazione e del percolato del biofiltro.

Controllo e registrazione delle temperature a monte e a valle del biofiltro.

Pulizia mensile del sistema di umidificazione a monte del biofiltro.

Controllo di eventuali organi in movimento, e taratura degli strumenti di controllo e regolazione.

Sostituzione del materiale filtrante a seconda delle garanzie offerte dal costruttore e delle performance del sistema (generalmente 2 – 5 anni).

Tutte le operazioni di pulizia/manutenzione dei sistemi di abbattimento dovranno essere riportate nell'apposito registro conservato presso l'impianto e tenuto a disposizione dell'Ente di Controllo nel caso di ispezioni.

Emissioni in aria (Tabella 3.12 del PMC proposto): si ritiene necessario che il Gestore implementi la tabella indicando i metodi analitici utilizzati.

Relativamente alle metodiche analitiche si ritiene necessario che il gestore utilizzi, per la determinazione dei parametri in autorizzazione, i metodi analitici riportati nell'allegato C3 del Decreto Regionale del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 8 del 26.01.2012. L'utilizzo di una metodica analitica differente deve essere giustificato da un rapporto che ne dimostri l'equivalenza con quella di riferimento.

In relazione al paragrafo delle emissioni idriche, si ritiene utile che il Gestore integri il PMC proposto con un programma di controllo periodico per gli scarichi industriali afferenti al depuratore ai sensi dell'art. 30 comma 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela



delle Acque “. Per tali scarichi deve in ogni caso essere adottato un programma di controllo periodico, ai sensi dell’art. 128 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i.”; tale programma dovrà essere inviato sia alla Provincia che all’ARPAM; analogamente dovranno essere inviati sia alla Provincia che all’ARPAM i risultati dei controlli effettuati.

Attività a carico dell’ente di controllo (tab. 4.3 del PMC proposto): Si precisa che le attività di controllo vengono effettuate secondo un piano di ispezione ambientale redatto ai sensi dell’articolo 29 – decies Parte II Titolo III bis D.Lgs 152/06;

Le comunicazioni previste nel PMC e i risultati del PMC, oltre al Comune e alla Autorità Competente, dovranno essere trasmesse al Dipartimento Provinciale ARPAM di Pesaro (PEC: arpam.dipartimentopesaro@emarche.it) e alla Direzione Tecnico Scientifica ARPAM (PEC: arpam@emarche.it) su supporto informatico.

CHE LA DITTA “MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.” VIENE AUTORIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI STRUTTURALI:

Ampliamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Borgheria. L’area designata al potenziamento dell’impianto risulta localizzata, in parte all’interno dell’area interessata dall’impianto esistente di Borgheria e in parte nell’ambito delle particelle catastali 1072 (2.487 mq) e 73 (2.777 mq su un totale di 8.847 mq). L’area di espansione collocata sulla particella 1072 risulta di proprietà di Marche Multiservizi S.p.A., acquistata con apposito atto notarile mentre la seconda, su di una superficie parziale della particella 73, si classifica come area con apposito vincolo preordinato all’esproprio. La particella catastale 1072, di proprietà della Ditta Marche Multiservizi S.p.A. sarà sede del nuovo comparto di pre - trattamento meccanico e di ricezione dei REF, sgravando il conferimento di tali rifiuti dall’area posta a nord est dell’impianto (disidratazione meccanica) e razionalizzando il layout dell’impianto stesso. Il progetto, nello specifico, prevede le seguenti modificazioni tecnologiche e strutturali:

Adeguamento e potenziamento della linea acque e della linea fanghi dell’impianto al fine di potere procedere all’allacciamento delle zone oggi non servite da depurazione: 1) dismissione della sezione di grigliatura fine esistente e del manufatto di ripartizione delle linee di trattamento biologico; 2) realizzazione di una nuova sezione di pre – trattamento meccanico (con nuovi comparti di grigliatura a tappeto filtrante e nuove vasche di dissabbiatura e disoleatura; 3) spostamento della stazione di ricezione e pre – trattamento dei reflui extrafognari esistente e predisposizione per la futura installazione di una seconda unità analoga; 4) compartimentazione della seconda vasca di accumulo per la realizzazione di una vasca di accumulo/equalizzazione dei reflui extrafognari stessi e di una vasca di accumulo/equalizzazione delle acque madri di disidratazione e delle acque di lavaggio dei filtri terziari prima del loro rilancio al trattamento biologico; 5) spostamento dal punto di recapito di sollevamento dei reflui da Villa Fastiggi; 6) spostamento del biofiltro a doppio stadio esistente in adiacenza alla nuova sezione di pre trattamento; 7) posa dei collettori di alimentazione del refluo dal



nuovo ripartitore alla nuova sezione di pre trattamento; demolizione di manufatti che costituiscono le linee di trattamento secondario A e B; 8) realizzazione di due nuove linee A e B di trattamento biologico; 9) realizzazione di due nuovi sedimentatori secondari a servizio delle linee A e B; 10) dismissione e demolizione dell'attuale vasca di stabilizzazione aerobica dei fanghi e della locale officina meccanica, al fine di creare lo spazio necessario alla realizzazione del nuovo sedimentatore a servizio della linea B; 11) adeguamento della linea C di trattamento biologico; 12) mantenimento in funzione del sedimentatore secondario a servizio della linea C; 13) realizzazione di un nuovo locale soffiante in cui ospitare i nuovi compressori volumetrici a servizio delle linee A, B e C e della stabilizzazione aerobica; 14) mantenimento in funzione del sedimentatore secondario a servizio della linea D; 15) posa dei nuovi collettori di scarico dell'effluente chiarificato dai sedimentatori delle linee C e D alla nuova sezione di filtrazione terziaria; 16) dismissione della stazione di dosaggio della soluzione di alluminato di sodio al 6% in Al₂O₃ per la defosfatazione chimica; 17) realizzazione di una nuova sezione di filtrazione terziaria su tela; 18) dismissione dei comparti di disinfezione esistenti mediante clorazione; 19) realizzazione di un nuovo comparto di disinfezione finale dell'effluente mediante irraggiamento UV, strutturato su due canali operanti in parallelo; 20) posa della nuova tubazione di aspirazione della pompa di pressurizzazione della rete dell'acqua di servizio, spostando il punto di presa dalla vasca di clorazione esistente, da dismettere, al pozzetto in uscita dal comparto di disinfezione UV; 21) posa del nuovo collettore di scarico dell'effluente dalla disinfezione UV al pozzetto esistente di campionamento; 22) conversione a vasca di stabilizzazione aerobica dell'ex gestore anaerobico; 23) realizzazione di una nuova rete di drenaggio delle acque meteoriche nelle aree interessate dai lavori; 24) spostamento in adiacenza al confine nord - ovest dell'impianto del cavidotto di alimentazione in MT alla cabina elettrica dell'impianto, in quanto interferente con le nuove opere in progetto; rifacimento degli impianti elettrici di automazione (parte di essi).

La potenzialità di progetto dell'impianto è pari a 116.550 AE, con un incremento significativo rispetto allo stato attuale. Le portate di progetto sono riportate nella seguente Tabella 1

TABELLA 1

| PARAMETRO | u.m. | VALORE |
|--|-------------|---------------|
| Portata media di tempo secco Qm | mc./h | 925 |
| Coefficiente di punta portata avviata di pretrattamenti | mc/h | 4.0 |
| Portata massima avviata ai pretrattamenti Qpm | mc/h | 3.700 |
| Coefficiente di punta portata avviata a tratt. Biologico | mc/h | 2775 |

**ALLEGATI TECNICI DI PROGETTO CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE
DELL'AUTORIZZAZIONE**

- A.I.A. SINTESI NON TECNICA.



- PROGETTO DEFINITIVO (RELAZIONE DI RIPOSTA ALLE RICHIESTE D'INTEGRAZIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 27 LUGLIO 2017).

**ALLEGATI GRAFICI DI PROGETTO CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE
DELL'AUTORIZZAZIONE**

- PLANIMETRIA D'INSIEME DI PROGETTO (ELABORATO N° 310 – 10 – SCALA 1:250).
- SEZIONI DI PROGETTO ((ELABORATO N° 310 – 21 – SCALA 1:200).
- RECAPITO AL FIUME FOGLIA – PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE (SCALA: VARIE).

Visti ancora:

- gli esiti della Conferenza dei Servizi istruttoria, svoltasi in data 11 ottobre 2017;
- gli esiti della Conferenza dei Servizi conclusiva, svoltasi in data 27 luglio 2017;
- i contenuti degli elaborati cartacei organicamente intesi quali prescrizioni riportati nell'Allegato "A –Parte III" al presente documento istruttorio;
- l'esistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;
- l'articolo 5 della Legge n° 241/1990, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n° 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";
- l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

TUTTO CIÒ PREMESSO, PER TUTTI I MOTIVI, IN FATTO ED IN DIRITTO, COSÌ COME SOPRA ILLUSTRATI, RICHIAMATI ED ARGOMENTATI, IL SOTTOSCRITTO DOTT. MASSIMO BARONCIANI, RESPONSABILE DELL'UFFICIO 3.4.1., ACQUISITE ED ESPERITE TUTTE LE VALUTAZIONI NECESSARIE AL FINE DI POTER ACCERTARE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE RICHIESTA.

PROPONE

27

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"
UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



1) di autorizzare, nell'ambito del Procedimento integrato di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 23, 29 ter e 29 nonies Del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.m. e art. 9 e seguenti della Legge Regionale n. 3/2012 e s.m.i.), il PROGETTO DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA LINEA FANGHI DEL DEPURATORE DISLOCATO IN LOCALITA' BORGHERIA DI PESARO, ai sensi dell'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **Società Marche Multiservizi S.p.A.**

P.IVA/CF: **02059030417**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144 Pesaro**

Sede impianto: **località Borgheria di Pesaro**

Legale Rappresentante: **Mauro Tiviroli**

Direttore Tecnico: **Simona Francolini**

2) Di assumere il presente Documento Istruttorio completo del relativo allegato tecnico "A" di seguito elencato, come parte integrante e sostanziale della Determina autorizzatoria da adottare.

3) Di considerare l'Allegato "A", così come suddiviso in parte I denominata "Dati identificativi Impianto e Attività autorizzate presso l'impianto esistente", in parte II denominata "Prescrizioni tecnico-gestionali e amministrative", ed in parte III denominata "Elenco degli elaborati organicamente intesi quali prescrizioni".

4) Di subordinare l'autorizzazione al rispetto delle prescrizioni e metodologie definite in questo documento istruttorio.

4) Che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di



mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo, per la salute pubblica e per l'ambiente.

5) Che della Determinazione verrà rilasciata copia al soggetto interessato, ed inviata copia dell'atto autorizzativo, al Comune di Pesaro (PU), all'A.R.P.A.M. – Dipartimento di Pesaro, all'ASUR Z.T. n° 1 di Pesaro, al Comando di Polizia Locale Provinciale per le verifiche di competenza e l'originale trasmesso al competente Ufficio di questa Amministrazione.

6) Di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione asseverata dallo scrivente Ente.

QUADRO RIASSUNTIVO, ai fini di una sintetica ricostruzione del progetto:

1) STATO DI FATTO

Attualmente la filiera di trattamento della linea acque è composta dai seguenti elementi: 1) vasca di arrivo liquami, all'interno della quale confluiscono i reflui fognari provenienti dai vari sollevamenti presenti nella rete fognaria; 2) sezione di grigliatura fine; 3) stazione di aspirazione e trattamento dell'aria esausta prelevata dal locale di grigliatura, costituita da un biofiltro a doppio stadio; 4) due vasche di accumulo reflui; 5) quattro linee di trattamento secondario; 6) stazione di dosaggio di alluminato di sodio 7) due comparti di disinfezione finale con dosaggio di ipoclorito di sodio; due stazioni di ricezione e pre – trattamento di grigliatura dei bottini.

La filiera di trattamento della linea fanghi risulta composta dalle seguenti unità: 1) due bacini di pre – ispessimento statico, 2) una vasca di stabilizzazione aerobica, 3) bacino di post – ispessimento statico, 4) sezione di disidratazione meccanica dei fanghi; 5) stazione di aspirazione e trattamento dell'aria esausta prelevata dal locale di disidratazione.

Con particolare riferimento alle stazioni di pre – trattamento dei reflui extra fognari presenti all'interno dell'impianto, questi sono individuabili in: a) una stazione di pre – trattamento biologico per i rifiuti di cui ai codici CER 161002, 190703, 190805 e 190899. Tale stazione coincide con le due vasche di accumulo/egualizzazione, che dispongono complessivamente di un volume utile di circa 2.500 mc e di un sistema di aerazione a bolle grossolane, in cui viene spillato un flusso di fango attivo dalle linee di trattamento biologico. Vi si realizza pertanto un processo biologico in cui la biomassa dell'impianto determina un abbattimento preliminare dei composti inquinanti. I liquami così pre – trattati vengono quindi sollevati alla vasca di arrivo liquami da cui sono avviati al trattamento nella linea acque dell'impianto congiuntamente con i reflui fognari; b) una stazione di accettazione bottini, situata in adiacenza all'edificio disidratazione meccanica dei fanghi, che sottopone a pre – trattamento meccanico di grigliatura i rifiuti di cui ai codici VER 200404 e 200306. la fase liquida separata viene quindi avviata a trattamento biologico nella linea C mediante le pompe di rilancio delle acque madri di disidratazione. I materiale grigliato viene raccolto in un



cassone scarrabile per essere avviato a smaltimento; c) due letti di essiccamento drenati in cui vengono depositati i rifiuti caratterizzati dalla presenza di un'altra frazione di solidi grossolani come sabbie e ghiaie. Il drenaggio del liquido percolato, raccolto dal fondo, viene avviato alla vasca di sollevamento reflui da Villa Fastigi che recapita nelle vasche di equalizzazione/accumulo dei reflui.

2) STATO DI PROGETTO

Ampliamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Borgheria. L'area designata al potenziamento dell'impianto risulta localizzata, in parte all'interno dell'area interessata dall'impianto esistente di Borgheria e in parte nell'ambito delle particelle catastali 1072 (2.487 mq) e 73 (2.777 mq su un totale di 8.847 mq). L'area di espansione collocata sulla particella 1072 risulta di proprietà di Marche Multiservizi S.p.A., acquistata con apposito atto notarile mentre la seconda, su di una superficie parziale della particella 73, si classifica come area con apposito vincolo preordinato all'esproprio. La particella catastale 1072, di proprietà della Ditta Marche Multiservizi S.p.A. sarà sede del nuovo comparto di pre - trattamento meccanico e di ricezione dei REF, sgravando il conferimento di tali rifiuti dall'area posta a nord est dell'impianto (disidratazione meccanica) e razionalizzando il layout dell'impianto stesso.

3) DATI RELATIVI ALLA RAGIONE SOCIALE

P.IVA/CF: 02059030417

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 Pesaro.

Sede impianto: località Borgheria di Pesaro.

Legale Rappresentante: Mauro Tivoli.

Direttore Tecnico: Simona Francolini.

Pesaro, /12/2017

Il responsabile dell'ufficio 3.4.1.

Massimo Baronciani

Vista la relazione istruttoria del responsabile dell'Ufficio 3.4.1., il sottoscritto Giulio Boccioletti Titolare della P.O. 3.4 "Tutela e risanamento delle acque-Gestione e prevenzione rifiuti – Risparmio



energetico e sviluppo fonti rinnovabili” cui fa capo l’unità organizzativa responsabile della istruttoria, dichiara di non trovarsi, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

Pesaro, 07/12/2017

Il Titolare della P.O. 3.4

Giulio Boccioletti

MB/ec



Allegato "A – Parte I" al Documento Istruttorio

Dati identificativi dell'Impianto

Localizzazione impianto

Comune di Pesaro (PU).

Strada Borgheria n° 59, comune di Pesaro (PU).

Dati catastali: terreni interessati dal progetto, censiti catastalmente al Foglio n° 36 – mapp.li 1072 e 73 (parte) relativi all'ampliamento; mapp.li n° 11 dello stesso Foglio, riguardanti l'impianto esistente, per una superficie complessiva di 33.700 mq a fronte dei 28.459 mq dell'impianto attuale.

Coordinate dello stabilimento: Coordinate Gauss Boaga fuso Est (N 4862871 lat. – E 2349272 lon.)

ATTIVITA' AUTORIZZATE PRESSO L'IMPIANTO ESISTENTE

Trattamento biologico, in impianto di depurazione, di acque reflue urbane, di percolato di discarica, rifiuti di fosse settiche, acque di lavaggio cassonetti R.S.U., acque di sgrondo spazzamento stradale ed acque di lavaggio officine trasporti ed igiene urbana. Punto 5.3 Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi quali definiti nell'Allegato IIA della direttiva 2006/112/CE: punti D8 e D9, con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. L'Impianto, nello specifico, provvede al trattamento dei seguenti rifiuti liquidi:

- 1) rifiuti liquidi provenienti dallo spurgo di fosse settiche e fosse Imhoff (C.E.R. 20.03.04 – fanghi di fosse settiche), derivanti dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di acque reflue domestiche;
- 2) rifiuti liquidi provenienti dal lavaggio periodico dei cassonetti degli R.S.U. (CER 16.10.029 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01). Nella fattispecie acque di lavaggio dei cassonetti stradali ed automezzi per la raccolta di rifiuti solidi urbani;
- 3) percolato di discarica proveniente dalla vecchia discarica della Grancia.e dall'attuale Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete di Tavullia PU (C.E.R. 19.07.03 percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19.07.02);
- 4) rifiuti derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria (C.E.R. 20.03.06 rifiuti dalla pulizia delle fognature);



5) fanghi liquidi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (C.E.R. 19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane);

6)- acque di sgrondo spazzamento stradale ed acque di lavaggio officine servizio trasporti ed igiene urbana (C.E.R. fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane);

Allegato “A – Parte II” al Documento Istruttorio

Prescrizioni tecnico-gestionali e amministrative

Ditta Marche Multiservizi S.p.A.

Disposizioni generali:

- nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti di che trattasi, la *Ditta Marche Multiservizi S.p.A.* al fine di rispettare l'attuazione dei principi ex art. 178 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. **deve osservare**, tutte le norme vigenti in materia di gestione di rifiuti, tra cui il D.L.vo n° 152/2006 e s.m.i., comprese quelle derivanti da norme statali e regionali anche più restrittive che dovessero intervenire; tutte le norme vigenti in materia igienico - sanitaria, edilizio - urbanistica, di sicurezza degli ambienti di lavoro, antincendio, di conformità degli impianti e quant'altro stabilito dalla legge per la conduzione degli impianti industriali;
- nell'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto AIA complessivo, il presente parere risulterà soggetto al riesame anche *in conformità alla Delibera di Giunta Regionale Marche n° 983 del 7 agosto 2014*. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle Bat, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle Bat, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle Bat pertinenti al relativo settore industriale.
- il riesame dell'autorizzazione, con valenza, anche in termini tariffari, è disposto sull'installazione nel suo complesso, nei seguenti casi: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale di un'installazione; b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;.
- il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e

2

P.O. 3.4 “TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI”

UFFICIO 3.4.1 “AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baronciani@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



programmazione di settore; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono; e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."

- costituisce obbligo del gestore, il comunicare all'Autorità Competente il mancato rispetto dei limiti non appena e in qualunque modo ne venga a conoscenza, dandone una esaustiva giustificazione e proponendo le misure adottate o da adottare per riportare l'impianto ad una situazione di conformità; l'inosservanza degli adempimenti sopra esposti porta all'applicazione dell'articolo 29 – quattordices del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, integrato dal Decreto Legislativo 5 marzo 2014, n° 46;

- costituisce altresì obbligo, da parte del gestore, di garantire il rispetto delle condizioni (valori limite, frequenze dei controlli e metodiche analitiche di controllo) e delle prescrizioni contenute negli allegati, con precipuo riferimento a: 1) gestione dell'impianto ed adeguamento alle BAT; 2) emissioni in atmosfera; 3) emissioni in acqua; 4) inquinamento acustico; 5) rifiuti; 6) energia; 7) emissioni al suolo; 8). gestione e comunicazioni dei risultati del monitoraggio; 9) controlli a carico degli enti, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

MATRICE ACQUE

Nella fase di cantiere, le acque reflue prodotte dal lavaggio ruote e mezzi, le acque reflue di prima pioggia (art. 42 delle NTA del PTA) ricadenti su aree dedicate alla distribuzione del carburante, alla manutenzione dei mezzi da lavoro o allo stoccaggio dei rifiuti, nonché qualsiasi altra acqua reflua prodotta durante l'attività di cantiere, dovrà essere smaltita nel rispetto della normativa vigente per le acque reflue industriali. Le aree sopra citate dovranno essere dotate di idonea pavimentazione impermeabilizzata. Il potenziamento del depuratore così come previsto nel presente progetto, unitamente a tutte le opere di collettamento di reflui che sono in programma, dovrà garantire un trend migliorativo nel tempo delle acque del Fiume Foglia, sia degli indicatori sia dei parametri che caratterizzano tali indicatori, al fine del raggiungimento degli Obiettivi di Qualità previsti per il 2027, che potrebbe essere verificato con i dati dei monitoraggi istituzionali nelle stazioni a valle dello scarico.

MATRICE ARIA



In merito alle sostanze emesse in atmosfera, viene ribadito che le sostanze considerate e stimate in emissione sono ammoniaca (NH₃) e idrogeno solforato (H₂S); Si prescrive in ogni caso, un monitoraggio di tali sostanze nelle emissioni.

Per quanto riguarda l'impatto odorigeno, questo non viene valutato nè per lo stato di fatto (depuratore esistente) nè per lo stato di progetto (depuratore in progetto); vengono solo specificati per ogni fase che genera odore le mitigazioni e gli interventi progettuali da effettuarsi.

In merito agli odori, si prevede, qualora si ritenesse opportuno, un intervento dell'Autorità Competente (A.C.) la quale potrà prescrivere l'effettuazione di una campagna di monitoraggio odorigeno secondo la norma UNI EN 13725 (da valutarsi ad esempio secondo quanto stabilito dalle linee guida della Regione Lombardia attualmente in fase di lavorazione e reperibili sul sito internet www.reti.regione.lombardia.it), unitamente ad eventuali ed ulteriori accorgimenti e prescrizioni in riferimento alle linee guida della Regione Lombardia specifiche per gli impianti di depurazione acque reflue, che la ditta si dovrebbe impegnare ad adottare (ad esempio il confinamento di determinate sezioni dell'impianto).

MATRICE RADIAZIONI

Con riferimento alla "Relazione di risposta alle richieste di integrazioni della conferenza dei Servizi del 27/7/2017" (Paragrafo 2.2.3.1) il nuovo cavidotto interrato di alimentazione in MT (20 kV) alla cabina elettrica MT/BT dell'impianto avrà le seguenti caratteristiche:

1. sarà di tipo tripolare ad elica con conduttori in alluminio;
2. avrà sezione di 185 mm² e portata al limite termico di 360 A;
3. sarà posato ad una profondità minima di 120 cm.

MATRICE RUMORE

a) la ditta dovrà fare ricorso a tutti gli accorgimenti possibili al fine di minimizzare il disturbo ai recettori durante la fase di cantiere; in caso di accertata impossibilità del rispetto dei limiti di rumore, essa potrà richiedere autorizzazione in deroga per attività temporanee;

b) nella scelta delle apparecchiature e nella fase costruttiva, il responsabile della ditta dovrà mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore suggeriti a pag. 61 della relazione previsionale di impatto acustico;

c) al termine degli interventi il responsabile della ditta dovrà eseguire, come indicato a pag. 61, un monitoraggio atto a verificare che le ipotesi di progetto siano effettivamente rispettate.

MATRICE RIFIUTI/SUOLO



Secondo la normativa in vigore al momento delle richieste avanzate in merito al progetto in oggetto, quanto presentato dalla ditta proponente è sufficiente per poter dichiarare regolare e possibile il riutilizzo in sito dei 6.400 mc di terre e rocce da scavo. Si prescrive, quindi, che le aree di stoccaggio del terreno movimentato in deroga in regime di sottoprodotto debbano essere mantenute differenziate e appositamente segnalate dalle aree di accumulo del materiale gestito come rifiuto. Si dovrà, inoltre, provvedere a registrare i rifiuti generati nelle operazioni di scavo insieme agli altri rifiuti di cantiere e si dovrà apporre idonea segnaletica al fine di permettere, in eventuale fase di controllo, il riconoscimento e la suddivisione fra i sottoprodotti ed i rifiuti.

Tale materiale scavato, qualora allontanato dal cantiere come rifiuto, se destinato in discarica non potrà essere riutilizzato come materiale di ricopertura del rifiuto. Qualora si volesse utilizzare il rifiuto come ricopertura, questo dovrà essere sottoposto ad idonea fase di recupero prima dell'abbancamento nella discarica medesima.

Con precipuo riferimento alla matrice Acque Sotterranee, si prescrive che prima delle attività di demolizione ed ampliamento del depuratore vengano campionati in contraddittorio con ARPAM i pozzi e piezometri presenti nel sito al fine di ottenere un valore di riferimento dello stato ante operam dell'acquifero. Le date dovranno essere concordate e comunicate ad ARPAM con congruo anticipo (almeno 15 gg). I parametri da analizzare dovranno essere definiti assieme ad ARPAM e comunque includeranno i contaminanti di interesse per le attività del depuratore.

Per quanto concerne la matrice suolo, si richiede che il campionamento del terreno a fondo scavo da effettuarsi a seguito della demolizione delle vasche venga effettuato in contraddittorio con ARPAM. Le date dovranno essere concordate e comunicate ad ARPAM con congruo anticipo (almeno 15 gg).

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Consumo risorse idriche (Tabella 3.8 del PMC proposto): si ritiene utile che il Gestore riporti i consumi annuali delle acque sotterranee emunte dai pozzi DPS74 e DPS75.

Sistema di trattamento (Tabella 3.13 del PMC proposto): in relazione all'emissione E1, visto la tipologia del sistema di abbattimento presente (biofiltro), si ritiene che il Gestore debba implementare la seguente procedura di manutenzione al fine di garantire la corretta efficienza del sistema di trattamento:

Controllo e registrazione del pH del sistema di umidificazione e del percolato del biofiltro;

Controllo e registrazione delle temperature a monte e a valle del biofiltro;

Pulizia mensile del sistema di umidificazione a monte del biofiltro;

Controllo di eventuali organi in movimento, e taratura degli strumenti di controllo e regolazione;

Sostituzione del materiale filtrante a seconda delle garanzie offerte dal costruttore e delle performance del sistema (generalmente 2 – 5 anni)



Tutte le operazioni di pulizia/manutenzione dei sistemi di abbattimento dovranno essere riportate nell'apposito registro conservato presso l'impianto e tenuto a disposizione dell'Ente di Controllo nel caso di ispezioni.

Emissioni in aria (Tabella 3.12 del PMC proposto): si ritiene necessario che il Gestore implementi la tabella indicando i metodi analitici utilizzati.

Relativamente alle metodiche analitiche si ritiene necessario che il gestore utilizzi, per la determinazione dei parametri in autorizzazione, i metodi analitici riportati nell'allegato C3 del Decreto Regionale del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 8 del 26.01.2012. L'utilizzo di una metodica analitica differente deve essere giustificato da un rapporto che ne dimostri l'equivalenza con quella di riferimento.

In relazione al paragrafo delle emissioni idriche, si ritiene utile che il Gestore integri il PMC proposto con un programma di controllo periodico per gli scarichi industriali afferenti al depuratore ai sensi dell'art. 30 comma 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque “. Per tali scarichi deve in ogni caso essere adottato un programma di controllo periodico, ai sensi dell'art. 128 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i.”; tale programma dovrà essere inviato sia alla Provincia che all'ARPAM; analogamente dovranno essere inviati sia alla Provincia che all'ARPAM i risultati dei controlli effettuati;

Attività a carico dell'ente di controllo (tab. 4.3 del PMC proposto): Si precisa che le attività di controllo vengono effettuate secondo un piano di ispezione ambientale redatto ai sensi dell'articolo 29 – decies Parte II Titolo III bis D.Lgs 152/06;

Le comunicazioni previste nel PMC e i risultati del PMC, oltre al Comune e alla Autorità Competente, dovranno essere trasmesse al Dipartimento Provinciale ARPAM di Pesaro (PEC: arpam.dipartimentopesaro@emarche.it) e alla Direzione Tecnico Scientifica ARPAM (PEC: arpam@emarche.it) su supporto informatico.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI AZIENDALI:

Nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti di che trattasi, la Ditta Marche Multiservizi S.p.A. al fine di rispettare integralmente le disposizioni ex art. 189, 190 e 193 e nella fattispecie, i seguenti estratti della norma testé citata:

Articolo 190. Registri di carico e scarico.

1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184; b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti



ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:

a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività; c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.

1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile on line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati.

2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4,



regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

193. Trasporto dei rifiuti

Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;*
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;*
- c) impianto di destinazione;*
- d) data e percorso dell'istradamento;*
- e) nome ed indirizzo del destinatario.*

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

GARANZIE FINANZIARIE

L'efficacia e la validità della determinazione autorizzatoria è condizionata dalla durata ed efficacia di idonea garanzia finanziaria per la copertura di eventuali spese di bonifica e ripristino del sito ed eventuali danni da abbandono incontrollato di rifiuti, nonché per le eventuali offese arrecate all'ambiente in dipendenza all'attività svolta, senza la presentazione della quale, l'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, non può iniziare. La garanzia deve essere valida fino ad almeno due anni successivi alla scadenza del presente atto. Pertanto, il soggetto beneficiario dell'autorizzazione, deve prestare la garanzia



finanziaria nei modi di seguito indicati, presentando i relativi atti all'Amministrazione Provinciale. Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta del richiedente, in una delle seguenti forme:

- pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
- deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
- prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia di Pesaro e Urbino rilasciata da Istituto bancario o assicurativo, conforme allo schema di cui all'allegato 6/A, scaricabile dal sito internet della Provincia, settore Ambiente, Rifiuti, Procedure Ordinarie, Modulistica per Autorizzazione, tenendo conto di quanto stabilito dalla D.G.R.M. 515 del 16.04.2012 successivamente modificata dalla D.G.R.M. 583 del 02/05/2012 (Tabella 5 dell'Allegato B della D.G.R.M. 515 del 27.04.2012).

Durata della garanzia finanziaria: la polizza fidejussoria dovrà garantire l'attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi svolta dalla *Ditta Marche Multiservizi S.p.A.* a copertura dell'intero periodo di vigenza della presente autorizzazione e comunque sino a due anni successivi alla scadenza della presente autorizzazione.

Rinnovo della garanzia finanziaria: la polizza fidejussoria dovrà essere rinnovata almeno sei mesi prima della scadenza di quella vigente.

- **Piani finanziari quinquennali:** ai sensi delle modifiche apportate dalla DGRM n.1473 del 29.12.2014 alla precedente DGRM 515/2012 (all.A) in tema di garanzie finanziarie relative alle attività di trattamento dei rifiuti, si fa presente che. *“La garanzia finanziaria può essere prestata anche secondo piani quinquennali rinnovabili, ciascuno maggiorato di due anni, in modo da garantire il periodo di durata dell'autorizzazione ordinaria. Il soggetto autorizzato almeno centottanta giorni prima della scadenza della garanzia quinquennale, pena l'avvio di procedimenti di diffida, sospensione, revoca dell'autorizzazione, presenta all'autorità competente il rinnovo delle garanzie finanziarie”.*

- **Adeguamento importo fidejussorio:** visto quanto stabilito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare con la nota Prot.6524/DB2014 del 31/07/2014 ad oggetto : *“Disposizione temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti”* la presente garanzia finanziaria dovrà essere successivamente adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Conformità delle polizze: le polizze fideiussorie devono essere rilasciate in conformità con il D.Lgs.n. 385 del 01.09.1993 (T.U.B) e con la Legge n. 348 del 10.06.1982 e smi. In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia di Pesaro e Urbino, la stessa è ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto. Ogni variazione di ragione sociale Partita I.V.A., sede legale, legale rappresentante *pro tempore*, gestore *pro tempore*, soggetta a volturazione dell'atto autorizzatorio dovrà necessariamente conseguire ad aggiornamento dei dati rappresentati dalla polizza fideiussoria vigente tramite volturazione della stessa o appendice aggiuntiva fermo restando l'importo garantito.



Modalità di prestazione delle garanzie: ai sensi dell'art. 3 della DGRM n.515 del 16.04.515 e successive modifiche, le garanzie finanziarie sono prestate a favore dell'Autorità competente (leggasi Provincia) e sono costituite con le modalità sotto indicate:

- con la prestazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore della Provincia rilasciata da istituto bancario, da intermediario finanziario autorizzato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.n.385 del 07.09.1993 (TUB), da istituto assicurativo. Gli atti di fidejussione devono essere rilasciati:

- per la fidejussione bancaria: dalle aziende di credito di cui all'articolo 5 del RD del 12.03.1936, n. 375 e smi;

- per la polizza fideiussoria : da imprese di assicurazione debitamente autorizzate ai sensi della Legge n. 348 del 10.06.1982 e del DM 18.03.1983 e smi;

costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:

pagamento in numerario presso la Tesoreria provinciale:

→ **c/c n° 10721611 - IBAN IT06L0760113300000010721611**

deposito titoli di Stato presso la Tesoreria provinciale.

Ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione deve corrispondere un'integrazione della garanzia già prestata.

- Il gestore dovrà custodire presso lo stabilimento, copia della documentazione fideiussoria richiamata nei precedenti punti, a disposizione degli organi di controllo.

BONIFICA DEL SITO POST CHIUSURA:

Al momento della chiusura dell'impianto, invio entro 30 (trenta) giorni, all'Amministrazione scrivente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. di Pesaro ed al Comune di Pesaro, di specifica comunicazione dell'avvenuta chiusura dell'attività.

Entro e non oltre 2 (due) mesi dall'avvenuta chiusura, la ditta deve provvedere al recupero e/o smaltimento dei rifiuti eventualmente ancora stoccati nell'impianto.

Entro e non oltre 3 (tre) mesi dall'avvenuta chiusura, presentazione all'Amministrazione scrivente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. di Pesaro ed al comune di Pesaro, del piano di bonifica e di ripristino ambientale, quest'ultimo redatto in conformità agli obiettivi di recupero e di sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso dell'area stessa. Il piano di bonifica e ripristino ambientale dell'area ha la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area medesima, previa verifica dell'assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Parte Quarta, Titolo V – Bonifica dei siti contaminati) e s.m.i.

- a seguito della cessazione dell'attività , qualora venga dimostrata l'assenza di contaminazione dell'area, gli interventi previsti saranno i seguenti:

a) rimozione dei rifiuti;

b) allontanamento delle apparecchiature presenti;

c) pulizia accurata delle aree esterne;



d) elaborazione del modello concettuale preliminare del sito e predisposizione del piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del sottosuolo.

Le attività di caratterizzazione devono essere condotte secondo il documento “Predisposizione del piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del sottosuolo” contenuto nell’Allegato 2 alla Parte Quarta del suddetto D.L.vo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. e comunque nel rispetto delle prescrizioni poste dall’ARPAM.

Le modalità con cui sono eseguite le indagini ed i relativi prelievi, devono essere dalla ditta, preventivamente concordate con i tecnici dell’ ARPAM, al fine di adottare una procedura comune protesa alla risoluzione del caso in tempi brevi e secondo le disposizioni di legge.

Tutto l’iter conseguente alla presentazione del piano di ripristino ambientale, nonché dell’eventuale bonifica del sito, deve essere terminato entro e non oltre 1 (uno) anno, dalla data di chiusura effettiva dell’impianto, così come comunicata dalla ditta. In caso contrario, l’inosservanza di quanto prescritto, comporterà i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dalla Parte Quarta, Titolo VI, Capo I del Decreto Legislativo n° 152/2006 e s.m.i.

Il presente parere deve essere custodito (anche in copia) presso l’impianto di depurazione dislocato in località Borgheria nel comune di Pesaro (PU), insieme agli elaborati di cui al presente Allegato “A – Parte III”.

Allegato “A – Parte III” al Documento Istruttorio
Ditta Marche Multiservizi S.p.A.

Elenco degli elaborati cartacei organicamente intesi quali prescrizioni.

ALLEGATI TECNICI

- A.I.A. SINTESI NON TECNICA.
- PROGETTO DEFINITIVO (RELAZIONE DI RIPOSTA ALLE RICHIESTE D’INTEGRAZIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 27 LUGLIO 207).

ALLEGATI GRAFICI

- PLANIMETRIA D’INSIEME DI PROGETTO (ELABORATO N° 310 – 10 – SCALA 1:250).
- SEZIONI DI PROGETTO (ELABORATO N° 310 – 21 – SCALA 1:200).
- RECAPITO AL FIUME FOGLIA – PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE (SCALA: VARIE).



Provincia
di Pesaro e Urbino

VISTO CONCOMITANTE

Proposta n° 2597/2017

Oggetto: MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. - ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE ESISTENTE IN LOC. BORGHERIA COMUNE DI PESARO - PROCEDURA INTEGRATA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 5 L.R. N.3/2012 E D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II..

Vista la Proposta di Determinazione n. 2597/2017 avente ad oggetto MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. - ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE ESISTENTE IN LOC. BORGHERIA COMUNE DI PESARO - PROCEDURA INTEGRATA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 5 L.R. N.3/2012 E D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II., si appone il Visto Concomitante limitatamente al rilascio dell'A.IA. in conformità alla relazione istruttoria della P.O. 3.4 Tutela e Risanamento delle Acque - Gestione e Prevenzione Rifiuti - Risparmio Energetico e Sviluppo Fonti Rinnovabili (Ufficio 3.4.1. Autorizzazione Impianti Gestione Rifiuti) Prot. n. 40135 del 07/12/2017 con esito FAVOREVOLE.

Pesaro li, 18/12/2017

Sottoscritto dal Dirigente
(PACCHIAROTTI ANDREA)
con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determinine N. 1687 DEL 19/12/2017

OGGETTO: MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. - ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE ESISTENTE DA REALIZZARSI IN LOC. BORGHIERIA COMUNE DI PESARO - PROCEDURA INTEGRATA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 5 L.R. N.3/2012 E D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 19/12/2017

L'Addetto alla Pubblicazione
LUCETTA EMANUELA
sottoscritto con firma digitale